SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 dicembre 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Regione Puglia:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 dicembre 2009, n. **190**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

MODIFICAZIONE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 NOVEMBRE 2009, N. 170

All'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-*bis*. Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2-*ter*. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2990):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca (GELMINI) il 27 novembre 2009.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° dicembre 2009 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VII, XI.

Esaminato dal I commissione, in sede referente, il 1° e 2 dicembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 10 dicembre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1929):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, l'11 dicembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 dicembre 2009.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 15 e 16 dicembre 2009.

Esaminato in aula ed approvato il 16 dicembre 2009.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2009.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

09G00200
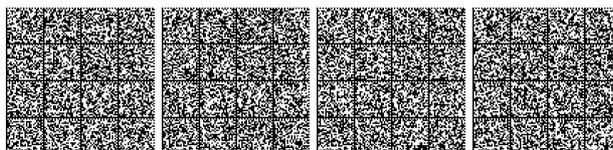
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Mesagne e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Mesagne (Brindisi);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Clara Minerva è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 novembre 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mesagne (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 3 novembre 2009, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 22161/09/1/25/1 del 4 novembre 2009, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Clara Minerva.

Roma, 19 novembre 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A15268

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 dicembre 2009.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di differimento del predetto termine;
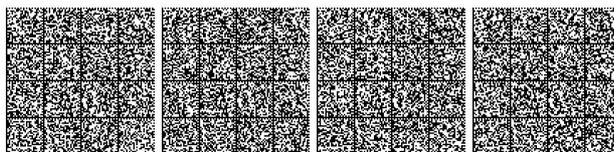
Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2010;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2010.

Roma, 17 dicembre 2009

Il Ministro: MARONI

09A15441

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 dicembre 2009.

Differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, concernente il Regolamento recante modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, concernente disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale;

Visto l'art. 13, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 2009, ai sensi del quale:

le compensazioni fra le imprese per i risarcimenti effettuati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto avvengono sulla base di costi medi;

tali costi medi possono essere differenziati per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose e danni alle persone, nonché, limitatamente ai danni a cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero non superiore a tre;

le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che prevedano l'applicazione di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione che disciplina anche la stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati;

i predetti criteri di differenziazione possono essere applicati alternativamente o congiuntamente;

Visto l'art. 13, comma 2-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 28 del 2009, secondo cui le predette differenziazioni delle compensazioni da applicare sono stabilite e possono essere modificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Comitato tecnico di cui al comma 4 del medesimo art. 13, sulla base dell'andamento effettivo dei costi e dell'esperienza maturata sul sistema, senza tuttavia determinare mutamenti frequenti e in nessun caso per periodi di applicazione inferiori ad una annualità;

Tenuto conto dei dati attualmente disponibili relativamente all'andamento effettivo dei costi di risarcimento e dell'esperienza fino ad ora maturata sul sistema del risarcimento diretto, nonché dell'esigenza, in conformità a quanto stabilito dal citato comma 2, che i predetti criteri di differenziazione non comportino una eccessiva frammentazione dei costi medi da prendere a base per le compensazioni;

Sentiti l'ISVAP, che ha espresso il proprio parere favorevole con osservazione con nota n. 32-09-000150 del 7 dicembre 2009, ed il Comitato tecnico di cui al comma 4 del citato art. 13, che ha espresso il proprio parere favorevole nella riunione del 3 dicembre 2009;

Considerato che dell'osservazione formulata nel citato parere favorevole dell'ISVAP si può tenere conto in fase attuativa del presente provvedimento, direttamente da parte del citato Comitato tecnico determinando l'eventuale appartenenza delle singole province a macroaree territorialmente omogenee diverse da quella che risulti intermedia quanto ai costi solo in presenza di una base dati sufficientemente estesa e consolidata;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della regolazione contabile dei rapporti economici per la gestione del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, le compensazioni da applicare ai sensi dell'art. 13, comma 2, del medesimo decreto, con riferimento ai sinistri verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono effettuate:

a) per i danni al veicolo assicurato, alla persona del conducente ed alle cose trasportate, sulla base di un costo medio unico determinato annualmente;

b) per i danni alla persona del trasportato e alle cose di sua proprietà, sulla base di un costo medio unico determinato annualmente e di franchigie a carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite dalla convenzione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006.

2. Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo:

a) ciclomotori e motocicli;

b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.

3. Le compensazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate, sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande tipologia di veicolo prevista dal comma 2, in tre macroaree territorialmente omogenee.
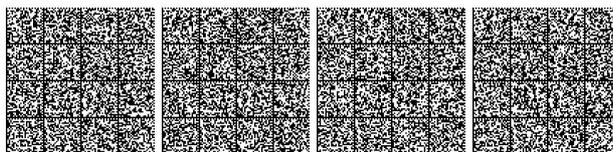
4. I valori dei costi medi forfettari e delle franchigie di cui al comma 1, per ciascuna grande tipologia di veicolo di cui al comma 2, nonché l'appartenenza ad una delle tre macroaree territorialmente omogenee di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente dal Comitato tecnico previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A15188

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2009.

Integrazione del prefinanziamento per gli anni 2007, 2008 e 2009, della quota statale a carico del Fondo di rotazione per il Programma Operativo Regionale Campania dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013, cofinanziato dal FESR. (Decreto n. 46/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione C(2007) 4265 dell'11 settembre 2007 di approvazione del programma operativo Campania FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla regione Siciliana;

Vista la nota n. 2585/UDCP/GAB/GAB del 13 maggio 2009 della regione Campania con la quale viene richiamato che le risorse assegnate a proprio favore a titolo di riequilibrio finanziario sono attribuite al POR FESR per un importo di 520.000.000 di euro ed al POR FSE per il rimanente importo di 30.000.000 di euro;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 il quale prevede, oltre al prefinanziamento del 2% per l'anno 2007 e del 3 % per l'anno 2008, una ulteriore quota di prefinanziamento del 2,5% per l'anno 2009, del contributo complessivo del FESR accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Considerato che con propri decreti si è già provveduto ad assegnare le quote di prefinanziamento statale in favore del POR Campania FESR 2007/2013, senza tener conto delle risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario;

Considerata la necessità di assicurare l'integrazione del prefinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per il suddetto POR FESR, per tener conto delle risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del POR Campania FESR 2007/2013 è integrato per un importo di 39.000.000 di euro, corrispondente al 7,5 per cento delle risorse attribuite al programma medesimo a titolo di riequilibrio finanziario di cui, euro 10.400.000 per l'anno 2007, euro 15.600.000 per l'anno 2008 ed euro 13.000.000 per l'anno 2009.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, in favore della regione Campania, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, a seguito della erogazione della quota di prefinanziamento comunitario.

3. In caso di restituzione di risorse FESR alla Commissione europea, l'Amministrazione titolare del programma restituisce, al Fondo di rotazione, le quote di prefinanziamento nazionale già erogate.

4. La Regione Campania trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 382

09A15174

DECRETO 10 novembre 2009.

Integrazione del prefinanziamento per gli anni 2007, 2008 e 2009, della quota statale a carico del Fondo di rotazione per il Programma Operativo Regionale Campania dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007/2013, cofinanziato dal FSE. (Decreto n. 47/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente l a modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n.1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (FSE), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decisione C(2007) 5478 del 7 novembre 2007 di approvazione del programma operativo Campania FSE dell'obiettivo Convergenza 2007/2013;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla Regione Campania, 125 milioni di euro alla Regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione Siciliana;

Vista la nota n. 2585/UDCP/GAB/GAB del 13 maggio 2009 della Regione Campania con la quale viene richiamato che le risorse assegnate a proprio favore a titolo di riequilibrio finanziario sono attribuite al POR FESR per un importo di 520.000.000 di euro ed al POR FSE per il rimanente importo di 30.000.000 euro;

Visto, in particolare, l'art. 82 del citato regolamento n. 1083/2006, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 il quale prevede, oltre al prefinanziamento del 2% per l'anno 2007 e del 3% per l'anno 2008, una ulteriore quota di prefinanziamento del 2,5% per l'anno 2009, del contributo complessivo del FSE accordato al programma operativo;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria, relativa ai diversi periodi di programmazione;

Considerato che con propri decreti si è già provveduto ad assegnare le quote di prefinanziamento statale in favore del POR Campania FSE 2007/2103, senza considerare le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario;

Considerata la necessità di assicurare l'integrazione del prefinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per il suddetto POR FSE, per tener conto delle risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario;

Decreta:

1. Il prefinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore del POR Campania FSE 2007/2013 è integrato per un importo di 2.250.000 di euro, corrispondente al 7,5 per cento delle risorse attribuite al programma medesimo a titolo di riequilibrio finanziario di cui, euro 600.000 per l'anno 2007, euro 900.000 per l'anno 2008 ed euro 750.000 per l'anno 2009.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il suddetto importo, in favore della regione Campania, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, a seguito della erogazione della quota di prefinanziamento comunitario.

3. In caso di restituzione di risorse FSE alla Commissione europea, l'Amministrazione titolare del programma restituisce, al Fondo di rotazione, le quote di prefinanziamento nazionale già erogate.

4. La Regione Campania trasmette al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2009

L'Ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 377

09A15177

DECRETO 21 dicembre 2009.

Accertamento del mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia e della sezione della Commissione tributaria centrale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 2009/4995/S del 29 ottobre 2009, con la quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha chiesto la preventiva autorizzazione per la chiusura della sede principale della Commissione stessa, a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica dalle ore 9,00 alle ore 15,00 del giorno quattro novembre 2009, come risulta dal preavviso teletrasmesso dall'ENEL, Divisione infrastrutture e reti, macroarea territoriale sud, n. 000291T del 29 ottobre 2009;

Vista la nota n. 4007 del 30 ottobre 2009, con la quale il direttore della Direzione della giustizia tributaria, considerata l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi, ha autorizzato l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia a chiudere nel giorno quattro novembre 2009;

Sentito con nota n. 5625 del 23 novembre 2009 del direttore della Direzione della giustizia tributaria, il Garante del contribuente per la regione Sicilia, che con lettera n. 1750 del 25 novembre 2009 ha espresso parere favorevole;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia e della Sezione della Commissione tributaria centrale avente sede presso la stessa Commissione per il giorno quattro novembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

Il direttore generale delle finanze
LA PECORELLA

09A15566

DECRETO 23 dicembre 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 177 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta-

to affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 4 gennaio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 177 giorni con scadenza 30 giugno 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 10.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 dicembre 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.
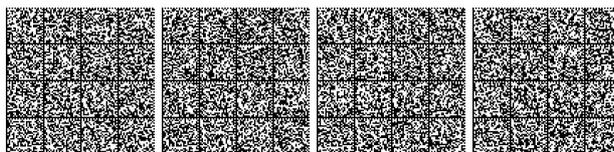
Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 dicembre 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A15711

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2009.

Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» che all'art. 14, comma 2, prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'art. 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comu-

nitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» che, all'art. 136, comma 1, prevede che il Ministero della salute prenda tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggi le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prenda tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 recante «Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 1° settembre 1995 recante «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», come modificato dal decreto del Ministro della sanità 5 novembre 1996 recante «Integrazione al decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007 recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 aprile 2008, recante: «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'art. 14, comma 2 , legge n. 219/2005;

Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati costituisce un obiettivo nazionale finalizzato a garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di qualità e sicurezza della terapia trasfusionale e che essa è fondata sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;

Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n. 219 riconosce la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati, individuando specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale;

Considerato altresì che l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono le regioni e le province autonome dotandosi di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;

Considerata la necessità di garantire l'autosufficienza del sangue dei suoi prodotti su tutto il territorio nazionale, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, quale elemento di imprescindibile rilievo strategico a supporto di molti importanti percorsi assistenziali, fra i quali quelli associati alle emergenze, ai trattamenti oncologici ed ematologici, ai trapianti di organi e di cellule progenitrici emopoietiche, alla chirurgia cardiaca, toracica e vascolare;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite nel corso di un incontro organizzato al riguardo dal Centro nazionale sangue, nel mese di dicembre u.s., condivise con i responsabili delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali e con le associazioni dei donatori volontari di sangue;

Preso atto del documento predisposto dal Centro nazionale sangue sulla base di tali indicazioni emerse e condivise, nonché delle informazioni raccolte relative alle attività 2008, dei dati storici relativi agli anni precedenti e degli elementi di analisi sistemica, che si configura esso stesso programma organico, articolato ed esaustivo delle finalità della legge, compatibile con lo stato di attuazione della medesima, da ritenersi pertanto condivisibile quale Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2009;

Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 29 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale italiano per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale, di cui all'allegato *A)* al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2. Tale programma predisposto in linea con lo stato di attuazione della legge n. 219/2005 e incentrato sugli elementi strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, nell'individuare i consumi storici, i fabbisogni ed i livelli di produzione a tal fine necessari, definisce, alla luce dell'esperienza maturata, linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale, per il coordinamento in rete del sistema e per il miglioramento continuo della qualità in specifici ambiti delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati influenti sui livelli di autosufficienza.

3. L'attuazione del programma di cui ai commi precedenti è periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il vice Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 62

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA di AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE

ANNO 2009

Legge 21 ottobre 2005, n. 219

(Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati)

Articolo 14, comma 2

INDICE

Sintesi del Programma

Nel corso del 2008 l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti si è confermata come obiettivo strategico del Paese per garantire i livelli essenziali di assistenza. Nel corso dell'anno, il Centro Nazionale Sangue (CNS) ha coordinato la compensazione interregionale di numerose dichiarazioni regionali di carenza e di eccedenza, confermandosi come punto di riferimento per le Strutture regionali di coordinamento, anche per il reperimento sul territorio nazionale di unità di GR con specifici fenotipi.

Gli obiettivi quantitativi su base annuale previsti dal Programma di autosufficienza per l'anno 2008[1] sono stati pienamente conseguiti. E' stata infatti registrata una produzione media di unità di globuli rossi[2] (GR) pari a 42 unità/1.000 pop/anno rispetto a 41,9 programmato, ed un consumo medio pari a 41,7 unità/1000 pop/anno rispetto a 41,8 programmato. Per quanto riguarda il plasma inviato alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati, il 2008 ha fatto segnare il più elevato incremento mai registrato (+38.355 Kg, pari a +6,3%). Per quanto riguarda i principali farmaci emoderivati, nel 2008 è stato confermato un elevato consumo medio di albumina, stimato in 600 g/1.000 pop/anno, significativamente più alto rispetto alle media dei Paesi europei ed extra-europei comparabili.

I risultati 2008 confermano una rilevante disomogeneità fra Regioni sia per quanto concerne la produzione ed il consumo di GR, sia per quanto riguarda la produzione di plasma da inviare alla lavorazione industriale. Gli indici regionali di consumo di GR/1.000 pop/anno risultano diversificati in un *range* molto ampio (23,8-63,8), che trova una ragionevole corrispondenza nella diversa capacità assistenziale complessiva e nei conseguenti fabbisogni trasfusionali che le singole Regioni esprimono. Infatti, nella maggior parte delle Regioni del centro-sud gli indici di produzione di GR, sebbene inferiori o molto inferiori alla media nazionale, sono adeguati a garantire l'autosufficienza locale in relazione alle prestazioni assistenziali erogate. Fanno eccezione 3 grandi Regioni (Lazio, Sardegna e Sicilia) che presentano carenze strutturate complessive pari a oltre 70.000 unità di GR, compensate dalle Regioni con produzione eccedentaria allo scopo programmata. Per quanto concerne la produzione di plasma da inviare alla lavorazione farmaceutica, tutte le Regioni del centro-sud sono collocate al di sotto della media nazionale, con livelli di autosufficienza di farmaci emoderivati bassi o molto bassi.

La programmazione per l'anno 2009 prevede un incremento di produzione di unità di GR pari a 1,7%, a fronte di una previsione di incremento dei consumi di 1,3%. Il fabbisogno compensativo delle Regioni carenti è previsto intorno a 75.000 unità, a fronte del quale risultano cessioni programmate da altre Regioni per circa 65.000 unità e la disponibilità di ulteriori

---

[1] Decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati anno 2008, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 giugno 2008, n. 136.

[2] Una unità di GR è l'unità standard utilizzata in terapia trasfusionale, contenente almeno 43 grammi di emoglobina (40 grammi se leucodepleta).

19.800 unità per il completamento delle cessioni programmate, per compensazioni occasionali, nonché per fronteggiare situazioni straordinarie non prevedibili. Specifici interventi sono previsti per presidiare eventuali carenze estive. In relazione agli eventi epidemici da virus Chikungunya e West Nile occorsi, rispettivamente, nel 2007 e 2008, è inoltre prevista la definizione di un *preparedness plan* finalizzato a presidiare gli effetti sul sistema sangue di eventuali riaccensioni epidemiche sostenute da virus emergenti e riemergenti.

Per quanto concerne il plasma da inviare alla lavorazione industriale è programmato un incremento del 3,8%. Nel corso del 2009 saranno pianificati interventi volti ad analizzare l'utilizzo dei farmaci emoderivati a maggior consumo, al fine di promuoverne l'uso clinico appropriato, con particolare riferimento all'albumina.

Sono previste le necessarie azioni di monitoraggio infra-annuale delle attività produttive e dei consumi, finalizzate a garantire il perseguimento degli obiettivi di autosufficienza; sono confermate, inoltre, le linee di indirizzo per il coordinamento in rete del sistema sangue regionale e nazionale e per il miglioramento della qualità definite nel Programma 2008, riferite ad azioni in via di svolgimento o che comportano sviluppi nel 2009.

In relazione alle necessità evolutive della rete trasfusionale, saranno oggetto di particolare attenzione il monitoraggio e la verifica della funzionalità delle Strutture regionali di coordinamento, con riferimento alle funzioni che le stesse devono garantire ai sensi delle disposizioni normative vigenti e ad una eventuale conseguente revisione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti allo scopo previsti dalla legge 219/2005.

L'esperienza maturata dal sistema trasfusionale nell'ambito del processo di programmazione per l'autosufficienza per gli anni 2008 e 2009 ha generato alcune riflessioni di ordine strategico in merito al possibile scenario evolutivo delle attività trasfusionali in Italia, di seguito riportate.

- La capacità del sistema di garantire l'autosufficienza per i prodotti labili ad uso trasfusionale impone una attenta riflessione in merito al rapporto fra autosufficienza e qualità dei prodotti e prestazioni erogati dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta, con specifico riferimento alla persistenza media sul territorio nazionale di circa il 15% di donazioni occasionali (con punte più elevate nel centro-sud) ed alla opportunità di ulteriormente qualificare il concetto di autosufficienza tendendo sempre più alla raccolta di sangue ed emocomponenti da donatori periodici. Il persistere del ricorso alla donazione occasionale implica, infatti, un maggiore rischio teorico in termini di garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti e rappresenta un elemento di incertezza per la continuità e la flessibilità della raccolta.
- In molte delle regioni del centro-sud, l'auspicabile indirizzo della raccolta verso la sola donazione periodica e l'evoluzione, altrettanto auspicabile, delle capacità assistenziali complessive potrebbero configurare una critica riduzione del grado di autosufficienza, come si è recentemente verificato in Sicilia a seguito della introduzione di criteri più restrittivi per l'accesso alla donazione in una fase di crescita dei livelli assistenziali regionali.
- Lo scenario dei rapporti compensativi fra Regioni appare oggi sostanzialmente stabile, ma nella prospettiva di una scelta verso la sola donazione periodica potrebbe subire importanti cambiamenti, dovendo sostenere in modo dinamico ed efficiente gli effetti della progressiva eliminazione della donazione occasionale.
- Esiste la necessità di effettuare una approfondita analisi di contesto volta a ridefinire le politiche per la raccolta di plasma da inviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati, nonché a stabilire un *break even point* per tale attività, tenendo in specifica considerazione i fabbisogni appropriati dei suddetti farmaci e le importanti disomogeneità produttive fra Regioni oggi esistenti. Tale analisi dovrà rappresentare il principale riferimento del Programma di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 261/2007.
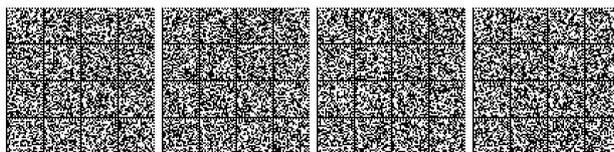
Sulla base delle considerazioni sopra riportate, il CNS è impegnato ad organizzare e coordinare specifici momenti di confronto e consultazione dei soggetti istituzionali interessati e delle Società scientifiche ed esperti del settore, volti a raccogliere e sistematizzare i massimi contributi tecnici e a strutturare il necessario consenso.

1. Evoluzione del contesto di riferimento

1.1 Autosufficienza del sangue e suoi prodotti nell'anno 2008: considerazioni generali

1.1.1. Nel corso del 2008 l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti si è confermata come obiettivo strategico del Paese per assicurare la continuità e tempestività delle cure sia in condizioni normali, sia quando elementi o avvenimenti critici imprevisti compromettano la regolare raccolta, produzione e messa a disposizione degli emocomponenti labili o dei farmaci emoderivati.

1.1.2. All'inizio dell'estate 2008, per un periodo di 30-40 giorni, si è manifestata una situazione di carenza delle scorte di GR, e/o riduzione di disponibilità alla cessione extra-regionale, in alcune Regioni del centro-nord che, storicamente, non avevano mai sperimentato tale condizione. Questa situazione non ha compromesso in nessuna Regione la garanzia di disponibilità di sangue per l'urgenza e l'emergenza, per gli interventi di alta specialità, né per i pazienti affetti da emopatie trasfusione-dipendenti; tuttavia, in alcuni grandi ospedali, seppure per brevi periodi, è risultato necessario posticipare determinate tipologie di interventi chirurgici elettivi che, pur essendo differibili, di norma non subiscono rinvii a causa della carenza di sangue. In effetti, nei mesi di giugno e luglio 2008, il Centro Nazionale Sangue (CNS) ha ricevuto e gestito comunicazioni di carenza per oltre 2.200 unità di globuli rossi (GR), a fronte di comunicazioni di disponibilità per circa 1.000 unità. La situazione sopra descritta, peraltro già registrata in anni precedenti, è risultata prevalentemente attribuibile ad una diminuzione delle donazioni in alcune Regioni a più elevato tenore assistenziale ed alla variabilità infra-annuale della raccolta diffusamente presente su tutto il territorio nazionale, per quanto a fronte di risultati su base annuale pienamente allineati con le previsioni.

1.1.3. La criticità estiva sopra illustrata, per quanto recuperata nel centro-nord per i fabbisogni locali entro il mese di luglio, alle soglie del mese di agosto avrebbe potuto determinare carenze critiche di scorte nelle Regioni del centro-sud che sono storicamente dipendenti da altre (Lazio, Sardegna e Sicilia). Infatti, nelle condizioni di recentissimo recupero dell'autosufficienza locale e/o di necessario contingentamento delle scorte per riserva strategica, alcune Regioni del centro-nord usuali sostenitrici dei fabbisogni delle suddette Regioni carenti non potevano fornire garanzia delle forniture programmate. Pertanto, nei primi giorni di agosto, il CNS ha attivato un programma in collaborazione con la Regione Campania che, mediante il tempestivo sviluppo di un progetto regionale straordinario, ha sostenuto buona parte delle carenze di Lazio e Sicilia durante i mesi di agosto e settembre. Nel complesso, il progetto della Regione Campania ha prodotto un incremento straordinario della raccolta sangue che ha consentito la cessione extra-regionale di circa 5.000 unità di GR.

1.1.4. Nel complesso, la situazione di carenza estiva 2008 è stata presidiata e risolta mediante una serie di interventi, fra i quali: a) intensificazione della promozione della donazione da parte delle Associazioni e Federazioni dei donatori a tutti i livelli (locale, regionale e nazionale) e dell'utilizzo clinico appropriato dei GR; b) organizzazione di interventi mediatici promozionali da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del CNS nel mese di luglio; c) programma straordinario attivato dal

CNS in collaborazione con la Regione Campania e con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

1.1.5. Nei restanti periodi dell'anno, alcune situazioni di occasionale carenza non coperte da accordi convenzionali fra Regioni, sono state sistematicamente compensate. Dal mese di ottobre 2007 allo stesso mese del 2008, il CNS ha ricevuto dalle Strutture regionali di coordinamento 33 dichiarazioni di carenza, 62 dichiarazioni di eccedenza, oltre alla notifica a posteriori di 52 scambi compensativi interregionali. Nel complesso, le suddette operazioni hanno interessato oltre 30.000 unità di GR. Al riguardo, si rileva che il coordinamento esercitato dal CNS per le carenze ed eccedenze occasionali ha rappresentato un notevole valore aggiunto ed un punto di riferimento per le Strutture regionali di coordinamento, anche per il reperimento di unità di GR per pazienti alloimmunizzati con miscele anticorpali complesse.

1.1.6. Per quanto concerne i farmaci emoderivati, nel corso del 2008 il CNS ha stabilito un rapporto di collaborazione con l'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di rilevare con sempre maggiore affidabilità la domanda di tali prodotti. Ad oggi, le suddette rilevazioni presentano ancora margini di miglioramento; tuttavia, il progressivo perfezionamento dei relativi flussi informativi dovrebbe consentire, nel corso del 2009, di disporre di dati sufficientemente affidabili da utilizzare ai fini delle azioni di monitoraggio e della programmazione della produzione di plasma da inviare alla lavorazione farmaceutica.

1.2 I risultati dell'anno 2008

Nella *Tabella 1* sono riportati i dati essenziali inerenti alla produzione ed al consumo[3] di unità di GR nell'anno 2008.

1.2.1. I dati rappresentano i risultati consolidati, validati e trasmessi a cura delle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali. Essi confermano la presenza di 2 Regioni con situazioni di importante carenza strutturata (Lazio e Sardegna), 1 Regione con una carenza inferiore ma ancora criticamente dipendente dalla compensazione interregionale (Sicilia) e 6 Regioni a media o elevata produzione eccedentaria (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Campania). Le restanti Regioni/Province Autonome risultano in equilibrio o in modesta carenza/eccedenza.

1.2.2. Le rilevazioni evidenziano che nel 2008 sono stati pienamente conseguiti gli obiettivi di programmazione su base annuale inerenti sia alla produzione di GR sia al loro consumo. E' importante ricordare, comunque, il periodo estivo di riduzione delle scorte, la variabilità infra-annuale della raccolta ancora esistente, la fluttuazione spesso difficilmente prevedibile dei consumi clinici e, non ultimo, le criticità che possono imprevedibilmente verificarsi a seguito di eventi straordinari come gli outbreak epidemici da virus Chikungunya e West Nile verificatisi in Emilia Romagna, rispettivamente nel 2007 e 2008.

1.2.3. L'indice nazionale di produzione di GR per 1.000 pop/2008 è risultato pari a 42,0; l'incremento di 0,5 punti rispetto al 2007, di per sé rilevante, assume ancor più valore se si considera che l'indice 2007 era calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2006, mentre l'indice 2008 è calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2008. Tale indice, tuttavia, continua a presentare una variabilità fra Regioni molto elevata, con un *range* da 24,7 della Campania a 57,8 dell'Emilia Romagna. In linea generale, ad eccezione di Sardegna e Molise, tutte le Regioni del centro-sud (Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) presentano un indice di produzione al di sotto della media nazionale, mentre le Regioni del centro-nord, eccetto la Provincia di Trento (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,

[3] Per "consumo" di unità di GR si intende la somma delle unità trasfuse ai pazienti e delle unità eliminate per cause tecniche, sanitarie e per scadenza.

Toscana, Umbria, Marche) si collocano al di sopra della suddetta media.

1.2.4. Anche l'indice nazionale di consumo di GR per 1.000 pop /2008, pari a 41,7, è risultato in incremento rispetto al 2007, con alta variabilità fra Regioni (da 23,8 della Campania a 63,8 della Sardegna).

1.2.5. In linea generale, nonostante la disomogeneità produttiva e di consumi fra Regioni, si registra una tendenza al consolidamento dell'autosufficienza in 5-6 Regioni del centro-sud su 9, oltre ad una migliore capacità ed efficienza nel rispondere alle carenze strutturate ed occasionali da parte di alcune di esse (prima fra tutte la Campania, ma anche la Puglia e, sia pure in minor misura, la Basilicata e la Calabria).

1.2.6. In *Tabella 2* sono riportati i dettagli dei consumi di GR, comprendenti le informazioni inerenti alle unità di GR non utilizzate nell'anno 2008, suddivise per cause di mancato utilizzo. L'indice per popolazione di unità di GR trasfuse è risultato pari a 39,9 unità/1.000 pop. L'entità totale delle unità non utilizzate, pari al 4,5 % delle unità consumate, risulta diminuito rispetto al 2007. Il 44% (2% delle unità consumate) del mancato utilizzo è imputabile a scadenza[4], il 29% (1,3% delle unità consumate) a cause sanitarie[5] ed il 27% (1,2% delle unità consumate) a cause tecniche[6]. La comparazione fra Regioni della percentuale di unità non utilizzate rispetto alle unità consumate evidenzia un *range* ancora ampio (2,5-8,2%), ma tendenzialmente migliore rispetto al 2007 (1,7-9,6%). I servizi trasfusionali delle Forze Armate rappresentano un caso a parte, a causa di specifiche situazioni intervenute nel corso del 2008. Complessivamente, si evince che esistono ancora margini di miglioramento per ridurre il mancato utilizzo di unità di GR e recuperarne una quota utile ai fini dell'autosufficienza.

1.2.7. Per quanto concerne gli obiettivi inerenti all'invio di plasma alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati, il 2008 ha fatto registrare il più elevato incremento in numero assoluto (38.355 Kg) e percentuale (6,3%) mai raggiunto, che ha peraltro determinato il pieno conseguimento dell'obiettivo nazionale programmato per il 2008.

1.2.8. In *Tabella 3* sono rappresentati i dati inerenti al plasma inviato alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati nel periodo 2005-2008. La rilevazione conferma una disomogeneità fra Regioni molto importante, con una media nazionale di 10,85 Kg/1.000 pop/2008 e un netto gradiente fra il centro-nord ed il sud e le isole, come evidenziato in *Figura 1*. Detto divario interregionale è attestato da un *range* con variazioni da 2,4 Kg/1.000 pop/anno della Campania a 21,5 del Friuli Venezia Giulia.

1.2.9. Tutte le Regioni e Province Autonome del nord, insieme a Toscana e Marche, si collocano al di sopra della media nazionale. Le restanti Regioni sono posizionate al di sotto della media, con il persistere dell'importante scostamento di 2 grandi Regioni (Lazio e Campania) che, da sole, rappresentano il 19% della popolazione nazionale residente.

1.3 Evoluzione degli strumenti a sostegno dell'autosufficienza regionale e nazionale

1.3.1. Nel corso del 2008 è stata svolta una intensa attività per la costruzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), istituito con il Decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, grazie all'impegno del Gruppo di lavoro costituito dai coordinatori regionali e rappresentanti associativi designati dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, dai tecnici del Ministero, dallo staff del CNS e dai tecnici dell'azienda aggiudicataria della fornitura del sistema informativo. Le principali funzionalità di

---

[4] Superamento del tempo di conservazione massimo, di norma pari a 42 giorni.

[5] Prevalentemente riferibili a positività dei test di qualificazione biologica previsti dalla normativa vigente o a rilievi anamnestici/clinici riferiti dal donatore successivamente alla donazione.

[6] Prevalentemente riferibili a non conformità del prodotto rispetto agli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente.

SISTRA hanno preso avvio nel mese di marzo 2009 e, auspicabilmente, entro dicembre 2009 tutte le Regioni, seppure con modalità diversificate in relazione alle rispettive realtà tecnologiche ed organizzative, utilizzeranno a regime il sistema. Ciò consentirà di avere a disposizione in tempi utili una serie di elementi informativi e di strumenti di monitoraggio e verifica che certamente faciliteranno le iniziative di programmazione per l'autosufficienza, oltre a fornire una serie di informazioni necessarie per le rilevazioni di attività e per la raccolta dei dati epidemiologici di settore e di emovigilanza.

1.3.2. Per quanto concerne le Strutture regionali di coordinamento, nel 2008 sono state intensificate le relazioni fra le stesse ed il CNS, al fine di proseguire positivamente nella coesione e condivisione operativa della rete trasfusionale nazionale. Fra l'altro, come previsto dal Programma di autosufficienza nazionale 2008, è stato svolto e portato a termine un corso di alta formazione dedicato ai responsabili delle succitate Strutture. Nel complesso, sono stati registrati elementi di crescita dei sistemi regionali, pur confermandosi la persistenza di ampi margini di miglioramento in almeno il 60% delle Strutture regionali. Al riguardo, corre l'obbligo di evidenziare che dette Strutture devono comunque rispondere ai requisiti definiti dalla Legge 219/2005 e, per quanto applicabile, dai decreti applicativi delle direttive europee di settore, garantendo le funzioni che dette normative prevedono. Questa problematica assume oggi una rilevanza sostanziale ed improrogabile per presidiare l'autosufficienza nazionale con nuove e più efficienti metodologie di partecipazione e programmazione, oltre a risultarne indispensabile una rapida ed efficiente evoluzione migliorativa al fine di proseguire e concludere efficacemente il percorso applicativo della Legge 219/2005 e l'applicazione dei percorsi previsti dai provvedimenti nazionali di trasposizione delle direttive europee 2002/98/CE, 2005/61/CE e 2005/62/CE.

2. Autosufficienza nazionale di sangue e farmaci emoderivati: programmazione per l'anno 2009

2.1 Prodotti strategici per l'autosufficienza

2.1.1. Anche per l'anno 2009 i prodotti strategici per l'autosufficienza nazionale sono rappresentati da:
- i globuli rossi, emocomponenti labili a maggiore utilizzo clinico in quanto necessari per la correzione di stati anemici acuti e cronici; nel 2008, in Italia ne sono state trasfuse mediamente 6.513 unità al giorno, di cui una quota importante in regime di urgenza ed in situazioni di emergenza vitale;
- il plasma da inviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati. La domanda di questi farmaci è molto rilevante, con particolare riferimento all'albumina ed alle immunoglobuline aspecifiche per uso endovenoso. Per quanto concerne l'albumina, una più aggiornata stima dei consumi evidenzia un indice elevato (circa 600 g/1.000 pop/anno), a fronte di consumi molto più contenuti nella maggior parte dei Paesi europei ed extra-europei a tenore socio-economico comparabile[7]. Risulta pertanto lecito affermare che esiste un significativo margine di utilizzo clinico inappropriato.

2.1.2. Allo stato attuale, la produzione di farmaci da plasma nazionale, ottenuti in *conto-lavorazione*, garantisce un livello di autosufficienza nazionale diversificato per singolo prodotto, con il livello più elevato (70%) ascrivibile alle immunoglobuline aspecifiche per via endovenosa. Peraltro, è opportuno ricordare che i suddetti farmaci sono anche disponibili a livello commerciale, sebbene la maggior parte dei prodotti commerciali derivino da plasma raccolto da donatori remunerati. Fermo restando che le strategie per l'autosufficienza devono tenere in debita considerazione il rischio del verificarsi di situazioni di carenza di prodotti, nel corso del 2008 è emersa la specifica problematica della eccedenza di alcuni prodotti finiti e di frazioni intermedie della lavorazione industriale del plasma nazionale,

[7] Fonte dati: European Blood Alliance
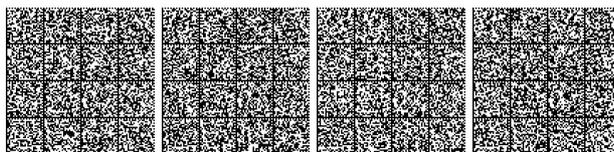
quali, rispettivamente, il concentrato di Fattore VIII anti-emofilico e la frazione crioprecipitata contenente il Fattore VIII stesso.

2.2 Programmazione per l'anno 2009

Sulla base delle informazioni raccolte relative all'anno 2008, dei dati storici relativi agli anni precedenti, degli elementi di analisi sistemica, nonché della specifica conoscenza delle rispettive realtà regionali, i responsabili delle Strutture regionali di coordinamento, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori rappresentative a livello nazionale, hanno formulato e condiviso con il CNS i seguenti elementi per la programmazione dell'autosufficienza per l'anno 2009:

- produzione e consumo di GR;
- produzione di plasma da inviare alla lavorazione farmaceutica;
- stime dei consumi dei principali farmaci emoderivati;
- carenze ed eccedenze di unità di GR per la cessione e acquisizione compensativa interregionale;
- accordi/convenzioni di compensazione interregionale in essere e da stipulare.

Le previsioni interessano esclusivamente i prodotti strategici di cui al paragrafo 2.1, che rappresentano le *driving forces* per l'autosufficienza nazionale.

2.2.1 GR

Nella *Tabella 4* sono riportati i dati relativi alla programmazione della produzione e del consumo di unità di GR per l'anno 2009.

2.2.1.1. La programmazione della produzione di GR prevede un incremento di 44.230 unità, pari a +1,77% rispetto al 2008, con un *range* regionale da 0% a 11,5% e un indice nazionale di 42,77 unità/1.000 pop/anno. Nel panorama regionale, si conferma la presenza di 3 grandi Regioni con situazioni di carenza, con particolare riferimento al Lazio ed alla Sardegna che esprimono, rispettivamente, una carenza di 30.200 e 37.000 unità di GR; segue la Sicilia con una carenza di 7.100 unità. 6 Regioni evidenziano una rilevante o significativa produzione eccedentaria (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Campania). Le restanti Regioni e Province Autonome risultano in equilibrio o in modesta carenza o eccedenza. Il fabbisogno compensativo di tutte le Regioni carenti ammonta complessivamente a 74.850 unità, a fronte del quale risultano cessioni già programmate per 64.900 unità; ulteriori 19.800 unità risultano disponibili, dai singoli bilanci produzione/consumo regionali, per ulteriori cessioni programmate e compensazioni occasionali.
Pertanto, il bilancio nazionale fra produzione e consumo attesta che per l'anno 2009 il sistema sangue italiano potrà essere mantenuto quantitativamente in equilibrio, con un delta positivo di circa 10.000 unità, atto a compensare eventuali situazioni di carenza occasionale o straordinaria, o a costituire riserve strategiche.

2.2.1.2. Per quanto concerne i consumi di GR, nel 2009 è previsto un incremento di 33.000 unità, pari a +1,33% rispetto al 2008, con un *range* da -0,5% a +5% e un indice nazionale di 42,3 unità/1.000 pop/anno. Da rilevare che 2 delle Regioni con importanti carenze strutturate (Lazio e Sicilia) anche nel 2009 presentano indici di produzione programmata (rispettivamente 31,7 e 36 unità di GR/ 1.000 pop) che si collocano nettamente al di sotto della media nazionale prevista per il 2009 (42,7). La Sardegna, che presenta la carenza strutturata più importante, non potrà probabilmente mai raggiungere l'autosufficienza regionale, in ragione dell'altissimo numero di pazienti affetti da emopatie congenite trasfusione-dipendenti presente nel proprio territorio, che contribuisce a determinare il più alto fabbisogno trasfusionale regionale (63,7 unità/1.000 pop/anno). Ciò anche se nella Regione esiste un buon livello di donazione (42 unità/1.000 pop/ anno), che è sostanzialmente in linea con la media nazionale nonostante l'ampia diffusione nella popolazione autoctona di portatori "sani" di emopatie congenite, che possono avere un accesso limitato alla donazione.

2.2.1.3. Per quanto concerne il mancato utilizzo di unità di GR, la programmazione prevede una riduzione delle eliminazioni per cause tecniche, sanitarie e per scadenza pari a circa 11.000 unità (100.000 unità per il 2009 vs. 111.000 rilevate nel 2008), con un decremento dal 4,5% delle unità consumate al 3,9%. E'prevista, in particolare, la riduzione delle unità eliminate per scadenza dal 2% del 2008 all'1,7%. Complessivamente, è programmato il recupero di una quota significativa di unità utili per l'autosufficienza.

2.2.1.4. In conclusione, nel 2009 in Italia si conferma, come già evidenziato, una importante carenza di GR a carico di 3 grandi Regioni, che grava, complessivamente, su una popolazione di 12,2 milioni di abitanti, pari ad oltre il 20% della popolazione nazionale. Ciononostante, la produzione eccedentaria programmata di varie Regioni, un costante monitoraggio del sistema, l'impegno al miglioramento qualitativo continuo in alcuni ambiti strategici ed il coordinamento in rete da parte del CNS, consentono di poter prevedere, per l'anno 2009, una adeguata garanzia complessiva di autosufficienza nazionale di GR.

2.2.1.5. E' opportuno evidenziare che tale previsione potrebbe essere interpolata, a livello locale, da momenti di criticità in termini di carenza o di eccedenza, associati alla variabilità infra-annuale della raccolta, alla carenza o eccedenza di unità con specifici gruppi sanguigni, così come alla variabilità, molto difficilmente prevedibile nei brevi periodi, del fabbisogno clinico. Occorre inoltre ricordare il possibile effetto di eventi imprevedibili quali i già ricordati outbreak epidemici sostenuti da virus emergenti verificatisi in Emilia Romagna, con l'interessamento, nel 2008, anche del Veneto e della Lombardia.

2.2.1.6. In relazione alla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza trasfusionali su tutto il territorio nazionale, nonché a fronte delle suddette possibili deviazioni e situazioni straordinarie, il presente Programma impegna tutti gli attori del sistema (Associazioni e Federazioni dei donatori, Servizi Trasfusionali, Aziende Sanitarie, Strutture regionali di coordinamento e CNS) ad un costante e attento mantenimento dei programmi formulati ed alla adozione tempestiva delle misure correttive e preventive necessarie per presidiare efficacemente le criticità eventualmente emergenti. In particolare, le Strutture regionali di coordinamento sono impegnate a rafforzare i reciproci rapporti di comunicazione e quelli con il CNS, al fine di consentire allo stesso lo svolgimento delle funzioni di coordinamento nazionale atte a garantire in modo trasparente e condiviso interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità.

2.2.1.7. In tema di misure preventive specifiche per l'autosufficienza, si evidenzia la necessità di prevedere:

- specifici interventi a fronte di un eventuale decremento critico delle donazioni e/o delle scorte durante la stagione estiva, anche pianificando l'organizzazione di scorte strategiche "dinamiche" presso 2-3 Regioni, da mobilizzare prontamente in caso di necessità, mediante il coordinamento del CNS; in merito a questo intervento, il CNS esplora le disponibilità ed assume le necessarie determinazioni;
- la definizione da parte del CNS, condivisa con i soggetti istituzionali coinvolti, di un *preparedness plan* finalizzato a presidiare gli effetti sul sistema sangue di eventuali riaccensioni epidemiche sostenute da virus emergenti e riemergenti.

2.2.1.8. Più in generale, le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le Strutture regionali di coordinamento sono impegnate ad adoperare ogni utile strumento al fine di ridurre la variabilità infra-annuale della raccolta del sangue e degli emocomponenti, nonché a mantenere in equilibrio la chiamata dei donatori e l'accesso ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta territoriali nella stagione estiva.

2.2.1.9. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in collaborazione con

il CNS, con le Strutture regionali di coordinamento e con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, in armonia con gli specifici interventi che queste ultime intenderanno, anche singolarmente, intraprendere, sostiene idonee iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai donatori ed alla cittadinanza, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente.

2.2.2 Plasma da inviare alla lavorazione industriale e farmaci emoderivati

Nella *Tabella 5* sono riportati i dati inerenti alla programmazione per l'anno 2009 dell'invio di plasma alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati.

2.2.2.1. La programmazione prevede un incremento dell'invio di plasma pari a 24.800 Kg in più rispetto al 2008 (+ 3,8 %), con un indice prospettico di 11,27 Kg di plasma /1.000 pop/anno. Si conferma, come nel 2008, una disomogeneità fra Regioni molto importante, sebbene i risultati del 2008 e le previsioni per il 2009 confermerebbero una lenta ma costante tendenza al recupero di produzione da parte delle Regioni del centro-sud rispetto alla media nazionale. Gli incrementi programmati sono collocati nel *range* 0% - 48%.

2.2.2.2. Per quanto concerne il consumo dei 2 principali farmaci emoderivati (albumina e immunoglobuline aspecifiche e.v.), le stime, ponderate a cura del CNS rispetto alle fonti informative disponibili[8], fanno registrare una previsione della domanda di albumina intorno a 600-620 g/1.000 pop/anno, e 54-60 g/1.000 pop/anno per le immunoglobuline aspecifiche e.v. La "domanda" di albumina è notevolmente superiore a quelle di altri Paesi europei ed extra-europei, con punte elevatissime di consumo in alcune Regioni meridionali ed insulari. Al riguardo risulta necessaria una analisi approfondita del fabbisogno appropriato di tale farmaco (che, come ben noto, è altra cosa rispetto alla "domanda"), anche in relazione ai possibili *end point* per la programmazione della produzione di plasma da inviare alla lavorazione farmaceutica. Risultano altresì necessari interventi volti a promuovere diffusamente l'appropriatezza dell'utilizzo clinico dell'albumina, così come di altri farmaci emoderivati. Tali iniziative saranno auspicabilmente intraprese nell'ambito della definizione del Decreto di cui all'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261.

2.2.2.3. In relazione alla già citata eccedenza di Fattore VIII anti-emofilico (come prodotto finito) e della frazione intermedia crioprecipitata generata dalla lavorazione industriale del plasma nazionale, è in corso l'analisi della situazione e sono in valutazione ipotesi di breve e medio termine volte ad evitare la scadenza dei prodotti e la eliminazione della frazione intermedia. Al riguardo, è fortemente raccomandata alle Regioni ed Aziende sanitarie che acquistano sul mercato l'identico farmaco prodotto da plasma commerciale raccolto da donatori remunerati, di acquisire prioritariamente il prodotto da plasma nazionale, mediante accordi con le Regioni che ne presentano produzione eccedentaria. Il CNS provvede a notificare alle Regioni interessate l'entità dell'acquisto del prodotto commerciale come risultante dai flussi informativi AIFA, nonché l'entità della disponibilità del prodotto da plasma nazionale e le Regioni presso le quali può essere acquisito. Si evidenzia che tale linea di indirizzo è pienamente conforme alla normativa nazionale vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 136 (*Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani*), comma 1, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219[9].

[8] Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

[9] "1. Il Ministero della salute e l'AIFA prendono tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani. A questo fine incoraggiano le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendono tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e
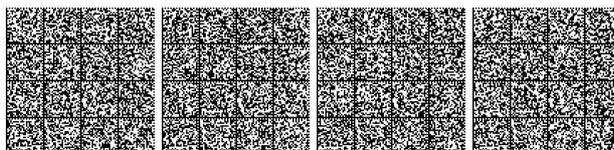
3. Monitoraggio dell'autosufficienza

3.1 Metodologia e organizzazione del monitoraggio

3.1.1. Nel corso del 2009 il CNS effettua specifiche azioni di monitoraggio infra-annuale delle attività produttive e dei consumi relative alla programmazione definita dalle Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, finalizzate a garantire la costante autosufficienza di GR e le quote di plasma da inviare alla lavorazione industriale, con riferimento alle entità riportate nei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2.
A tal fine, anche in attesa della messa a regime del SISTRA, le Strutture regionali di coordinamento sono impegnate a trasmettere al CNS le informazioni relative alla produzione, consumo e acquisizione/cessione extra-regionale di unità di GR entro il mese successivo ad ogni trimestre solare fino al 31 luglio 2009, e successivamente con cadenza mensile, secondo le indicazioni e gli schemi forniti dal Settore flussi informativi del CNS.

3.1.2. Le suddette azioni di monitoraggio e verifica sono coordinate dal CNS di intesa con i responsabili delle Strutture regionali di coordinamento e con le Associazioni e Federazioni dei donatori rappresentative su base nazionale. Possono essere previsti specifici momenti di confronto dei soggetti coinvolti. In relazione ai risultati delle attività di monitoraggio e verifica, gli obiettivi definiti nel presente Programma potranno essere revisionati. Il CNS, di intesa con i responsabili delle Strutture regionali di coordinamento e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue rappresentative su base nazionale, sentito il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, assume le relative determinazioni mediante proprie linee guida.

3.1.3. Entro il mese di marzo 2010, il CNS, di concerto con il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, predispone un rapporto sullo stato di realizzazione del presente Programma.

---

non remunerate. I provvedimenti presi sono notificati alla Commissione europea."

3.2 Indicatori

3.2.1. Per le attività di monitoraggio e verifica di cui al paragrafo precedente, sono adottati i seguenti indicatori, da applicare alle singole Regioni e Province Autonome ed al complessivo ambito nazionale:

- n. unità di GR (GR) prodotte / programmate
- n. unità di GR consumate / programmate
- n. unità di GR eliminate / programmate
- indice n. unità di GR prodotte *1.000 pop / indice programmato
- indice n. unità di GR consumate *1.000 pop / indice programmato
- Kg di plasma inviati alla lavorazione industriale / programmati
- indice Kg di plasma inviati alla lavorazione industriale *1.000 abitanti / indice programmato

Limitatamente all'ambito nazionale:

- indici di consumo farmaci emoderivati (albumina, immunoglobuline aspecifiche e.v., antitrombina, fattore VIII plasmaderivato) per pop / anno 2008;
- grado di autosufficienza nazionale di farmaci emoderivati (albumina, immunoglobuline aspecifiche e.v., antitrombina, fattore VIII plasmaderivato);
- monitoraggio dell'utilizzo del Fattore VIII e della frazione intermedia crioprecipitata risultanti in eccedenza.

4. Coordinamento in rete e miglioramento della qualità

4.1. Sono confermate le linee di indirizzo per il coordinamento in rete del sistema sangue regionale e nazionale e per il miglioramento della qualità definite nel Programma annuale di autosufficienza per l'anno 2008, per quanto applicabili e/o riferite ad iniziative/azioni in via di svolgimento o che comportano sviluppi nel corso del 2009.

In particolare, sono proseguite le azioni ed iniziative per quanto concerne:

- la modifica delle relazioni compensative economico-finanziarie interregionali per la cessione e acquisizione di emocomponenti e farmaci emoderivati, con riferimento all'inserimento di tali scambi compensativi nell'ambito della organizzazione interregionale della mobilità sanitaria;
- la promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento finalizzate al miglioramento continuo delle funzioni di sistema ed all'adeguamento di dette funzioni ai nuovi compiti richiesti dalla normativa vigente ed al progresso tecnico-scientifico in materia di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali;
- la promozione della attivazione di accordi interregionali per la gestione dell'invio del plasma alla lavorazione industriale e per la contrattualizzazione ed assegnazione dei servizi di *conto-lavorazione*, presso le Regioni ove tali accordi non siano già effettuati;
- la verifica della applicazione delle indicazioni di cui al punto 4.2 del Programma di autosufficienza nazionale 2008, per quanto concerne il miglioramento della qualità della produzione degli emocomponenti;
- le linee guida per l'utilizzo clinico appropriato degli emocomponenti e dei farmaci emoderivati;
- le indicazioni di cui al punto 4.4 del Programma 2008 inerenti ai Comitati per il buon uso del sangue;
- le indicazioni di cui al punto 4.5 del Programma 2008 inerenti alla ricognizione di banche di GR congelati di fenotipi rari e per le emergenze, e relative basi di dati.

4.2 In relazione alle complesse esigenze evolutive della rete trasfusionale, saranno oggetto di particolare attenzione il monitoraggio e la verifica oggettiva della funzionalità delle Strutture regionali di coordinamento, con riferimento alle funzioni che le stesse devono garantire ai sensi delle disposizioni normative vigenti e ad una eventuale conseguente revisione dei criteri di assegnazione dei finanziamenti previsti dalla legge 219/2005.

5. Considerazioni conclusive

L'esperienza maturata dal sistema trasfusionale nell'ambito del processo di programmazione per l'autosufficienza degli anni 2008 e 2009 ha generato alcune considerazioni di ordine strategico in merito al possibile scenario evolutivo delle attività trasfusionali in Italia, di seguito riportate.

5.1. La capacità del sistema di garantire l'autosufficienza per i prodotti labili ad uso trasfusionale impone una attenta riflessione in merito al rapporto fra autosufficienza e qualità dei prodotti e prestazioni erogati dai servizi trasfusionali e dalle unità di raccolta, con specifico riferimento alla persistenza di circa il 15% di donazioni occasionali (con punte più elevate nel centro-sud) ed alla opportunità di ulteriormente qualificare il concetto di autosufficienza tendendo sempre più alla raccolta di sangue ed emocomponenti da donatori periodici. Il persistere del ricorso alla donazione occasionale implica, infatti, un maggiore rischio teorico in termini di garanzia di qualità e sicurezza dei prodotti e rappresenta un elemento di incertezza per la continuità e la flessibilità della raccolta.

5.2. In molte delle Regioni del centro-sud, l'auspicabile indirizzo della raccolta verso la sola donazione periodica e l'evoluzione delle capacità assistenziali complessive, altrettanto auspicabile, potrebbero configurare una critica riduzione del grado di autosufficienza, come si è recentemente verificato in Sicilia a seguito della introduzione di criteri più restrittivi per l'accesso alla donazione in una fase di crescita dei livelli assistenziali regionali.

5.3. L'attuale scenario dei rapporti compensativi fra Regioni appare sostanzialmente in via di stabilizzazione, ma nella prospettiva di una scelta qualitativa verso la sola donazione periodica potrebbe subire importanti cambiamenti, dovendo sostenere in modo dinamico ed efficiente gli

effetti della progressiva eliminazione della donazione occasionale.

5.4. Esiste, infine, la necessità di effettuare una approfondita analisi di contesto volta a ridefinire le politiche per la raccolta di plasma da inviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati, nonché a stabilire un *break even point* per tale attività, tenendo in specifica considerazione i fabbisogni appropriati dei suddetti farmaci e la importante disomogeneità produttiva fra Regioni, oggi esistente. Tale analisi dovrà rappresentare il principale riferimento del Programma di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 261/2007.

5.5. In relazione alle considerazioni sopra espresse, il CNS è impegnato ad organizzare e coordinare specifici momenti di confronto e consultazione dei soggetti istituzionali interessati e delle società scientifiche ed esperti del settore, volti a raccogliere e sistematizzare i massimi contributi tecnici e a strutturare il necessario consenso.
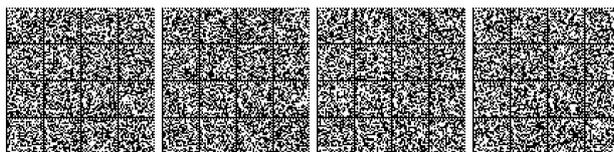
Tabella 1. Indicatori di produzione e consumo di globuli rossi (GR) - 2008

Regioni e Province Autonome	Popolazione residente al 1° gennaio 2008	Indicatori produzione unità di GR					Indicatori consumo unità di GR				
		Produzione unità GR programmata DM 11.04.08	Unità GR prodotte 2008	Unità GR prodotte / programmate		Indice unità GR prodotte *1000 pop. rilevato e (programmato)	Consumo unità GR programmato DM 11.04.08	Unità GR consumate 2008	Unità GR consumate / programmate		Indice unità GR consumate *1000 pop. rilevato e (programmato)
Valle d'Aosta	125.979	5.984	5.855	0,98	↓	46,5 (47,5)	4.896	4.677	0,96	↓	37,1 (38,9)
Piemonte	4.401.266	225.305	223.690	0,99	÷	50,8 (51,2)	198.900	197.178	0,99	÷	44,8 (45,2)
Liguria	1.609.822	73.250	71.824	0,98	↓	44,6 (45,5)	72.000	71.735	1,00	÷	44,6 (44,7)
Lombardia	9.642.406	442.000	460.000	1,04	↑	47,7 (45,8)	428.000	447.000	1,04	↑↑	46,4 (44,4)
P.A. Trento	513.357	19.500	19.779	1,01	÷	38,5 (38,0)	19.150	19.562	1,02	↑	38,1 (37,3)
P.A. Bolzano	493.910	24.200	25.233	1,04	↑	51,1 (49,0)	23.295	24.953	1,07	↑↑	50,5 (47,2)
Friuli V. Giulia	1.222.061	68.000	70.181	1,03	↑	57,4 (55,6)	63.700	64.211	1,01	÷	52,5 (52,1)
Veneto	4.832.340	248.000	247.317	1,00	÷	51,2 (51,3)	230.581	228.151	0,99	÷	47,2 (47,7)
Emilia Romagna	4.275.802	254.000	247.342	0,97	↓↓	57,8 (59,4)	246.000	243.140	0,98	↓	56,9 (57,5)
Toscana	3.677.048	164.201	164.197	1,00	÷	44,6 (44,6)	164.450	161.996	0,98	↓	44,1 (44,7)
Umbria	884.450	41.249	40.723	0,99	÷	46,0 (46,6)	40.602	41.471	1,02	↑	46,9 (45,9)
Marche	1.553.063	70.000	73.631	1,05	↑	47,4 (45,1)	66.000	71.671	1,09	↑↑	46,1 (42,5)
Lazio	5.561.017	171.368	172.843	1,01	÷	31,1 (31,0)	196.898	196.553	1,00	÷	35,3 (35,4)
Sardegna	1.665.617	71.000	69.776	0,98	↓	41,9 (42,6)	106.000	106.263	1,00	÷	63,8 (63,6)
Abruzzo	1.323.987	49.200	49.076	1,00	÷	37,1 (37,1)	49.400	49.298	1,00	÷	37,2 (37,3)
Campania	5.811.390	150.000	143.723	0,96	↓↓	24,7 (25,8)	150.000	138.300	0,92	↓↓	23,8 (25,8)
Molise	320.838	14.348	14.302	1,00	÷	44,6 (44,7)	13.582	14.232	1,05	↑↑	44,4 (42,3)
Puglia	4.076.546	145.000	144.830	1,00	÷	35,5 (35,6)	143.000	141.990	0,99	÷	34,8 (35,1)
Basilicata	591.001	22.750	22.674	1,00	÷	38,4 (38,5)	21.250	22.300	1,05	↑	37,7 (36,0)
Calabria	2.007.707	62.000	61.620	0,99	÷	30,7 (30,9)	61.000	60.385	0,99	÷	30,1 (30,4)
Sicilia	5.029.683	173.400	173.979	1,00	÷	34,6 (34,5)	192.000	182.789	0,95	↓↓	36,3 (38,2)
Forze Armate	NA	4.180	2.975	0,71	↓↓	NA	795	869	1,09	↑↑	NA
ITALIA	**59.619.290**	**2.498.935**	**2.505.570**	**1,00**	**÷**	**42,0 (41,9)**	**2.491.499**	**2.488.724**	**1,00**	**÷**	**41,7 (41,8)**

NA: non applicabile.

Tabella 2. Dettaglio indicatori di consumo di globuli rossi (GR) - 2008

Regioni e Province Autonome	Popolazione residente al 1° gennaio 2008	Unità GR consumate 2008	Consumo unità GR programmato DM 11.04.08	Scostamento % su programmate	Unità GR trasfuse 2008	Unità GR trasfuse *1000 pop / 2008	Unità GR eliminate 2008								
							Totale	% unità consumate	Scostamento % su programmate	Scadenza	Scostamento % su programmate	Cause sanitarie	Scostamento % su programmate	Cause tecniche	Scostamento % su programmate
Valle d'Aosta	125.979	4.677	4.896	-4,5	4.514	35,8	163	3,5	11,0	96	92,0	46	-16	21	-47,5
Piemonte	4.401.266	197.178	198.900	-0,9	184.560	41,9	12.618	6,4	-18,9	6.481	-28,0	2.269	-24	3.868	28,9
Liguria	1.609.822	71.735	72.000	-0,4	69.297	43,0	2.438	3,4	-23,1	1.346	-10,3	564	-25	528	-29,6
Lombardia	9.642.406	447.000	428.000	4,4	433.000	44,9	14.000	3,1	-7,1	6.000	-14,3	5.000	-9	3.000	20,0
P.A. Trento	513.357	19.562	19.150	2,2	19.070	37,1	492	2,5	57,3	101	68,3	172	72	219	338,0
P.A. Bolzano	493.910	24.953	23.295	7,1	23.828	48,2	1.125	4,5	3,0	644	74,1	271	68	210	-62,5
Friuli V. Giulia	1.222.061	64.211	63.700	0,8	61.070	50,0	3.141	4,9	-36,9	1.204	-7,4	788	-61	1.149	14,9
Veneto	4.832.340	228.151	230.581	-1,1	219.772	45,5	8.379	3,7	-14,3	3.522	-19,3	2.772	-7	2.085	-6,9
Emilia Romagna	4.275.802	243.140	246.000	-1,2	234.878	54,9	8.261	3,4	-13,8	2.451	-19,6	2.120	-11	3.690	-6,9
Toscana	3.677.048	161.996	164.450	-1,5	156.653	42,6	5.343	3,3	-17,2	1.718	-24,6	2.260	-10	1.365	-6,7
Umbria	884.450	41.471	40.602	2,1	40.288	45,6	1.183	2,9	-25,2	309	-56,7	300	0	574	22,9
Marche	1.553.063	71.671	66.000	8,6	68.984	44,4	2.687	3,7	50,9	995	-0,5	971	709	721	260,5
Lazio	5.561.017	196.553	196.898	-0,2	183.987	33,1	12.566	6,4	-0,2	4.353	-12,7	5.792	11	2.421	0,6
Sardegna	1.665.617	106.263	106.000	0,2	100.042	60,1	6.220	5,9	-1,3	4.168	22,6	1.368	-38	684	-2,3
Abruzzo	1.323.987	49.298	49.400	-0,2	47.732	36,1	1.566	3,2	1,9	860	72,0	270	-52	436	-8,4
Campania	5.811.390	138.300	150.000	-7,8	127.000	21,9	11.300	8,2	33,6	5.300	51,4	2.300	15	3.700	85,0
Molise	320.838	14.232	13.582	4,8	13.405	41,8	829	5,8	43,9	377	7,7	166	155	284	468,0
Puglia	4.076.546	141.990	143.000	-0,7	134.692	33,0	7.298	5,1	58,9	2.372	295,3	2.528	261	2.398	41,1
Basilicata	591.001	22.300	21.250	4,9	21.002	35,5	1.298	5,8	-15,9	588	-31,2	173	-31	537	34,3
Calabria	2.007.707	60.385	61.000	-1,0	56.245	28,0	4.140	6,9	27,5	2.813	22,3	894	49	433	333,0
Sicilia	5.029.683	182.789	192.000	-4,8	176.887	35,2	5.902	3,2	10,2	3.045	52,3	1.261	-34	1.596	14,0
Forze Armate	NA	869	795	9,3	289	NA	580	66,7	57,8	233	1065,0	100	-38	247	280,0
ITALIA	**59.619.290**	**2.488.724**	**2.491.499**	**-0,1**	**2.377.195**	**39,9**	**111.527**	**4,5**	**3,0**	**48.976**	**-0,5**	**32.385**	**-3**	**30.166**	**18,2**

NA: non applicabile.
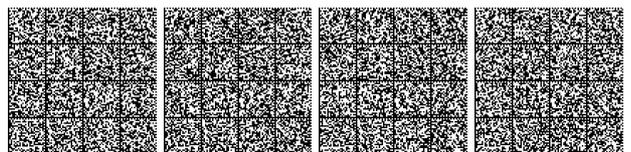
Tabella 3. Plasma inviato alla lavorazione farmaceutica (Kg) – Periodo 2005-2008

Regioni e Province Autonome	Pop residente al 1° gennaio 2008	% pop. Regione / pop. nazionale	Plasma 2005	Kg *1000 pop 2005	Plasma 2006	Kg *1000 pop 2006	Plasma 2007	Kg *1000 pop 2007	Plasma 2008	Kg *1000 pop 2008	Δ % 2007-2008
Valle d'Aosta	125.979	0,2	1.284	10,19	1.722	13,67	1.702	13,51	2.454	19,48	44,18
Piemonte	4.401.266	7,4	57.264	13,01	61.492	13,97	59.783	13,58	66.489	15,11	11,22
Liguria	1.609.822	2,7	17.095	10,62	17.155	10,66	18.276	11,35	19.118	11,88	4,60
Lombardia	9.642.406	16,2	116.005	12,03	119.017	12,34	123.941	12,85	131.202	13,61	5,86
P.A. Trento	513.357	0,9	4.924	9,59	5.192	10,11	4.992	9,72	5.707	11,12	14,32
P.A. Bolzano	493.910	0,8	5.080	10,29	5.401	10,94	5.731	11,60	6.989	14,15	21,94
Friuli Venezia Giulia	1.222.061	2,0	20.822	17,04	22.007	18,01	23.810	19,48	26.290	21,51	10,42
Veneto	4.832.340	8,1	68.268	14,13	71.493	14,79	74.505	15,42	78.030	16,15	4,73
Emilia Romagna	4.275.802	7,2	70.145	16,41	71.708	16,77	72.901	17,05	74.983	17,54	2,86
Toscana	3.677.048	6,2	53.990	14,68	55.595	15,12	58.223	15,83	60.797	16,53	4,42
Umbria	884.450	1,5	6.373	7,21	6.786	7,67	7.386	8,35	7.954	8,99	7,70
Marche	1.553.063	2,6	20.917	13,47	20.268	13,05	21.213	13,66	21.162	13,63	-0,24
Lazio	5.561.017	9,3	12.123	2,18	16.941	3,05	19.648	3,53	20.651	3,71	5,11
Sardegna	1.665.617	2,8	9.913	5,95	9.576	5,75	9.792	5,88	12.418	7,46	26,81
Abruzzo	1.323.987	2,2	11.313	8,54	12.383	9,35	12.854	9,71	13.719	10,36	6,72
Campania	5.811.390	9,7	14.552	2,50	13.780	2,37	12.757	2,20	14.032	2,41	10,00
Molise	320.838	0,5	1.892	5,90	1.930	6,02	2.288	7,13	2.162	6,74	-5,54
Puglia	4.076.546	6,8	26.743	6,56	27.482	6,74	28.503	6,99	29.786	7,31	4,50
Basilicata	591.001	1,0	2.966	5,02	3.132	5,30	4.105	6,95	4.778	8,08	16,39
Calabria	2.007.707	3,4	9.387	4,68	9.859	4,91	10.527	5,24	10.950	5,45	4,02
Sicilia	5.029.683	8,4	33.611	6,68	32.948	6,55	34.977	6,95	37.222	7,40	6,42
Forze Armate	NA	NA	613	NA	782	NA	783	NA	162	NA	-79,32
ITALIA	**59.619.290**	**100,0**	**565.280**	**9,48**	**586.649**	**9,84**	**608.699**	**10,21**	**647.054**	**10,85**	**6,30**

NA: non applicabile.

Tabella 4. Programmazione produzione e consumo unità di globuli rossi (GR) - 2009

Regioni e Province Autonome	Popolazione residente al 1° gennaio 2008	Programmazione produzione unità di GR				Programmazione consumo unità di GR			
		Unità GR prodotte 2008	Programma 2009	Δ% 2009 -2008	Unità GR * 1000 pop/2009	Unità GR consumate 2008	Programma 2009	Δ% 2009 -2008	Unità GR * 1000 pop/2009
Valle d'Aosta	125.979	5.855	6.000	2,48	47,63	4.677	4.655	-0,47	36,95
Piemonte	4.401.266	223.690	230.000	2,82	52,26	197.178	201.000	1,94	45,67
Liguria	1.609.822	71.824	74.000	3,03	45,97	71.735	73.539	2,51	45,68
Lombardia	9.642.406	460.000	463.000	0,65	48,02	447.000	450.000	0,67	46,67
P.A. Trento	513.357	19.779	20.000	1,12	38,96	19.562	19.780	1,11	38,53
P.A. Bolzano	493.910	25.233	26.000	3,04	52,64	24.953	25.110	0,63	50,84
Friuli V. Giulia	1.222.061	70.181	71.000	1,17	58,10	64.211	64.000	-0,33	52,37
Veneto	4.832.340	247.317	249.800	1,00	51,69	228.151	230.433	1,00	47,69
Emilia Romagna	4.275.802	247.342	250.000	1,07	58,47	243.140	246.000	1,18	57,53
Toscana	3.677.048	164.197	165.900	1,04	45,12	161.996	161.265	-0,45	43,86
Umbria	884.450	40.723	42.500	4,36	48,05	41.471	41.700	0,55	47,15
Marche	1.553.063	73.631	74.500	1,18	47,97	71.671	73.000	1,85	47,00
Lazio	5.561.017	172.843	176.200	1,94	31,68	196.553	204.900	4,25	36,85
Sardegna	1.665.617	69.776	69.800	0,03	41,91	106.263	106.180	-0,08	63,75
Abruzzo	1.323.987	49.076	49.500	0,86	37,39	49.298	49.695	0,81	37,53
Campania	5.811.390	143.723	147.000	2,28	25,30	138.300	140.000	1,23	24,09
Molise	320.838	14.302	15.500	8,38	48,31	14.232	15.091	6,04	47,04
Puglia	4.076.546	144.830	147.000	1,50	36,06	141.990	144.600	1,84	35,47
Basilicata	591.001	22.674	25.300	11,58	42,81	22.300	23.428	5,06	39,64
Calabria	2.007.707	61.620	62.500	1,43	31,13	60.385	60.400	0,02	30,08
Sicilia	5.029.683	173.979	180.700	3,86	35,93	182.789	186.240	1,89	37,03
Forze Armate	NA	2.975	3.600	21,01	NA	869	740	-14,84	NA
ITALIA	**59.619.290**	**2.505.570**	**2.549.800**	**1,77**	**42,77**	**2.488.724**	**2.521.756**	**1,33**	**42,30**

NA: non applicabile

Tabella 5. Programmazione invio di plasma alla lavorazione farmaceutica (Kg) e stima della domanda (g / 1.000 pop) e del grado di autosufficienza nazionale (%) per albumina e immunoglobuline aspecifiche e.v. - 2009

Regioni e Province Autonome	Pop. residente al 1° gennaio 2008	% pop. Regione / pop. nazionale	Programmazione invio di plasma alla lavorazione farmaceutica (Kg)				Stima della domanda e del grado di autosufficienza nazionale per i due principali farmaci emoderivati			
			Kg inviati 2008	Programma 2009	Δ% 2008-2009	Kg / 1000 pop / 2009	Domanda di albumina	Stima autosuff. Programma 2009	Domanda di immunoglobuline aspecifiche e.v.	Stima autosuff. Programma 2009
							g / 1000 pop	%	g / 1000 pop	%
Valle d'Aosta	125.979	0,2	2.454	2.600	6,0	20,64	600 - 620	45 - 48 %	54 - 60	70 - 74 %
Piemonte	4.401.266	7,4	66.489	67.000	0,8	15,22				
Liguria	1.609.822	2,7	19.118	20.000	4,6	12,42				
Lombardia	9.642.406	16,2	131.202	135.000	2,9	14,00				
P.A. Trento	513.357	0,9	5.707	6.000	5,1	11,69				
P.A. Bolzano	493.910	0,8	6.989	7.200	3,0	14,58				
Friuli V. Giulia	1.222.061	2,0	26.290	26.500	0,8	21,68				
Veneto	4.832.340	8,1	78.030	79.500	1,9	16,45				
Emilia Romagna	4.275.802	7,2	74.983	76.500	2,0	17,89				
Toscana	3.677.048	6,2	60.797	62.500	2,8	17,00				
Umbria	884.450	1,5	7.954	8.100	1,8	9,16				
Marche	1.553.063	2,6	21.162	24.000	13,4	15,45				
Lazio	5.561.017	9,3	20.651	21.000	1,7	3,78				
Sardegna	1.665.617	2,8	12.418	12.400	-0,1	7,44				
Abruzzo	1.323.987	2,2	13.719	14.300	4,2	10,80				
Campania	5.811.390	9,7	14.032	18.000	28,3	3,10				
Molise	320.838	0,5	2.162	3.200	48,0	9,97				
Puglia	4.076.546	6,8	29.786	31.300	5,1	7,68				
Basilicata	591.001	1,0	4.778	5.500	15,1	9,31				
Calabria	2.007.707	3,4	10.950	11.500	5,0	5,73				
Sicilia	5.029.683	8,4	37.222	39.000	4,8	7,75				
Forze Armate	NA	NA	162	800	393,8	NA				
ITALIA	**59.619.290**	**100,0**	**647.054**	**671.900**	**3,8**	**11,27**	**600-620**	**45 - 48**	**54-60**	**70 - 74**

NA: non applicabile
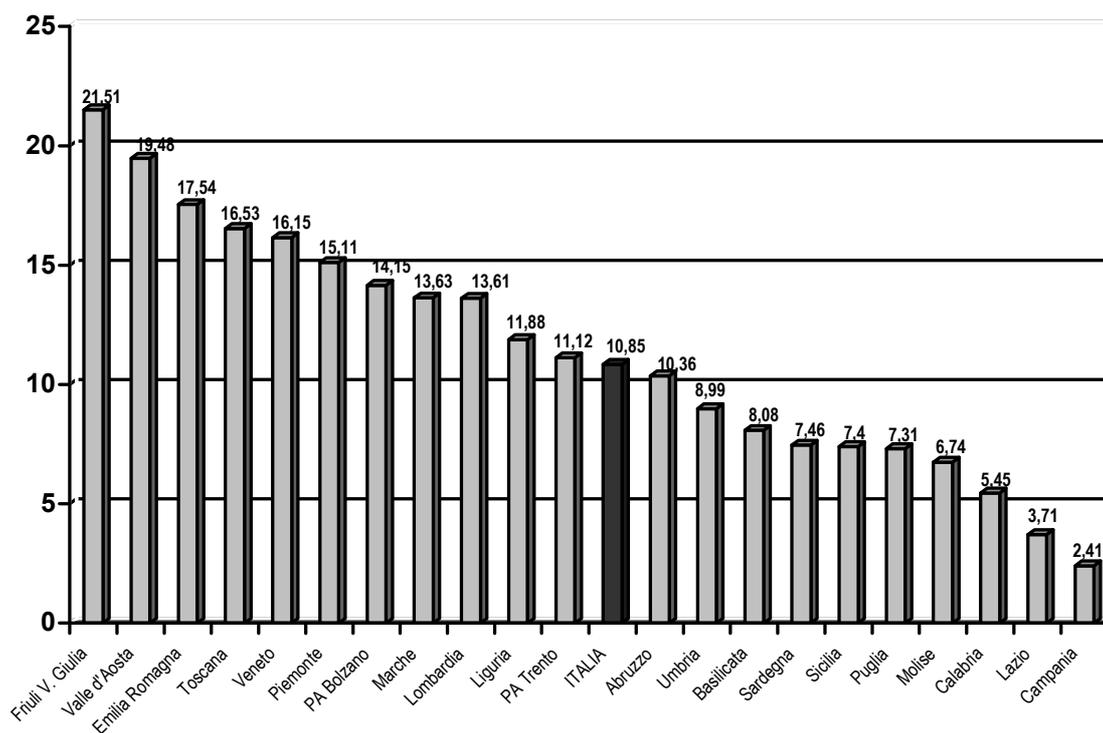
Figura 1. Plasma inviato alla lavorazione farmaceutica (Kg/1.000 pop. In ordinate) - 2008.

09A15267

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 dicembre 2009.

Modifica del decreto 9 giugno 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 9 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 139 del 16 giugno 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 20 novembre 2009, numero di protocollo 17859, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo Unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 9 giugno 2008 alla denominazione «Mela del Friuli-Venezia Giulia» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A15173

DECRETO 3 dicembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio enologico cons. vol. tut. Vini D.O.C. Colli Euganei» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 59 del 10 marzo 2008 con il quale al Laboratorio enologico cons. vol. tut. Vini D.O.C. Colli Euganei, ubicato in Torreglia (Padova), Via dei Vescovi n. 41 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 13 novembre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio enologico cons. vol. tut. Vini D.O.C. Colli Euganei, ubicato in Torreglia (Padova), Via dei Vescovi n. 41, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 ottobre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità Volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido Sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Litio	D.M. 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 all. XXX
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Acidità Totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Estratto Non Riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par.4 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Estratto Secco Totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Massa Volumica Densità Relativa 20°	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo Alcolometrico Volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Titolo Alcolometrico Volumico Totale (da calcolo)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL par 4.B 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Zuccheri Riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Tenore Zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009

09A15172

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2009.

Iscrizione della denominazione «Marroni del Monfenera» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 1132 della Commissione del 24 novembre 2009, la denominazione «Marroni del Monfenera» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati, è iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Marroni del Monfenera», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Marroni del Monfenera», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1132 del 24 novembre 2009.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Marroni del Monfenera», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 3 dicembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione Indicazione geografica protetta

"Marroni del Monfenera"

I.G.P.

- Art 1 -
DENOMINAZIONE

L'indicazione geografica protetta (IGP) "Marroni del Monfenera" è riservata esclusivamente ai frutti allo stato fresco proveniente dall'ecotipo locale di piante della specie *Castanea sativa* Mill., e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

- Art 2-
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

All'atto dell'immissione al consumo i marroni della I.G.P. "Marroni del Monfenera" devono possedere le seguenti caratteristiche:

N. di semi	Max 1 per frutto
Caratteristiche del seme	Assenza di frammentazioni o divisioni, superficie esterna dei cotiledoni tendenzialmente liscia o leggermente rugosa. È ammessa la presenza di frutti settati in misura non superiore al 25%.
Caratteristiche della polpa	Colore nocciola molto chiaro tendente al giallo paglierino, uniforme, struttura omogenea e compatta, consistenza pastosa/farinosa, sapore dolce e gradevole.
Episperma	Colore nocciola, struttura pellicolare fibrosa e resistente, scarsamente compenetrato nel seme e facilmente asportabile.
Pericarpo	Colore marrone brillante, più o meno uniforme, eventualmente con striature più scure che si sviluppano in senso meridiano, struttura coriacea e resistente, che si separa facilmente dall'episperma. Superficie tomentosa con residui stilari tomentosi (torcia)
Cicatrice ilare	Forma tendenzialmente ovoidale, colore più chiaro del pericarpo con raggi più o meno evidenti che si sviluppano dal centro verso il bordo. Il bordo è netto e non deborda sulle facce laterali.
Frutto	Forma prevalentemente ovoidale, con apice poco rilevato. Presenta una faccia laterale tendenzialmente piana e l'altra marcatamente convessa. numero di frutti per kg minore o uguale a 90.
Riccio	Contiene al massimo n. 3 frutti

Possono ottenere la IGP i frutti appartenenti alle categoria Extra (calibro del frutto superiore a 3 cm, massimo 4% in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 3% in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo) e alla Categoria I (calibro del frutto compreso tra 2,8 e 3 cm, massimo 6% in peso di frutti con endocarpo colpito da insetti, massimo 5% in peso di frutti presentanti rosura del pericarpo).
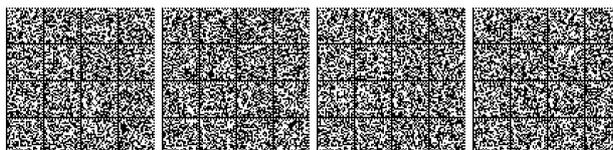
- Art. 3 -
ZONA DI PRODUZIONE

I "Marroni del Monfenera", indicazione geografica protetta (IGP) devono essere coltivati nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo, Maser, Castelcucco, Monfumo, Cornuda, Montebelluna, Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

- Art.4 -
PROVA DELL'ORIGINE (tracciabilità)

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output . In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

- Art. 5 -
METODO DI OTTENIMENTO

Densità di impianto

II numero delle piante ad ettaro non deve superare le 140 unità nei vecchi impianti ed arrivare ad un massimo di 180 esemplari nei nuovi impianti.

Le concimazioni possono avvenire sia nei vecchi castagneti che nei nuovi impianti, con concimi sia organici sia organo-minerali; in quest'ultimo caso i rapporti N-P-K variano da 2:1:1 ad 1,6:1:1.

Le letamazioni possono essere eseguite da marzo a luglio, con cadenza biennale utilizzando al massimo 400 q.li ad ettaro di letame maturo.

Propagazione

La propagazione dei "Marroni del Monfenera" deve avvenire esclusivamente per via agamica, utilizzando la tecnica dell'innesto. Gli innesti sono effettuati sia su portainnesti provenienti da cedui sia su piante prodotte da seme.

Le marze utilizzate per l'innesto vengono prelevate, durante l'esecuzione della potatura, da piante di "Marroni del Monfenera". Vengono raccolti solo i rami di un anno di età, in buono stato sanitario, con gemme senza ferite e senza costolature. Le marze al momento della raccolta devono avere una lunghezza massima pari a 30 cm. Le marze vengono poi raggruppate in fasci, inserite in sacchetti di polietilene e conservate in celle frigorifere a temperature variabili tra i 2 e 4 °C fino al momento dell'innesto. Per gli innesti vengono utilizzate solo le parti centrali delle marze dove è presente la gemma.

Gli innesti sul ceduo.

II ceduo utilizzato per l'innesto deve essere ben conformato, sano, esente da attacchi di cancro, di età non inferiore a due anni e con diametro variabile tra 1 e 3 cm.

I tipi di innesto, che si eseguono su tali diametri, sono lo spacco inglese semplice, il doppio spacco inglese, lo spacco pieno e lo zufolo.

Sono ammessi cedui di età superiore ai 5 anni, e quindi con polloni di diametro compreso tra i 4 e 15 cm. I tipi di innesto che si eseguono su tali diametri sono lo spacco diametrale e l'innesto a corona.

Gli innesti su piante provenienti da seme

II castagneto da frutto viene realizzato procedendo con la semina delle castagne ed il successivo innesto. Questa tipologia prevede le seguenti fasi operative. La castagna viene prelevata dal riccio: se all'interno del riccio vi sono tre frutti, la scelta delle castagne per la semina deve escludere quelle al centro del riccio. Le castagne devono essere disposte a strati su letti di torba acida all'interno di cassoni di legno dove avviene la germinazione. I letti di torba vengono nebulizzati con acqua per mantenere un livello di umidità non inferiore al 70% di U.R., al fine di evitare il disseccamento delle castagne. Durante il periodo invernale i cassoni devono essere tenuti in cantine fresche. La primavera successiva, le castagne, dopo l'emissione della radichetta, vengono poste in buche delle dimensioni di cm 40x40x40, e concimate con deposizione sul fondo di letame maturo. Durante il primo anno devono essere effettuate le cure colturali, tra le quali il posizionamento di schelters (reti metalliche) per evitare che le cortecce vengano rosicchiate da caprioli e lepri, l'eliminazione delle erbe che andrebbero a soffocare la giovane pianta, la pacciamatura manuale, con l'accortezza di liberare dalle eventuali erbe infestanti la zona del colletto onde evitare attacchi fungini.

Potatura

La potatura viene effettuata da novembre a marzo e deve interessare tutta la chioma, andando ad eliminare i rami soprannumerari, seccaginosi, mal conformati, con caratteristiche di dominanza nonché tutte quelle parti che evidenziano attacchi da parte del patogeno fungino agente del cancro corticale *(Cryphonectria parasitica)*.

La potatura viene eseguita con la tecnica del *tree-climbing*, escludendo l'utilizzo di piattaforme, anche in quelle zone dove l'orografia del terreno lo permette, in quanto la chioma deve essere sottoposta ad interventi di taglio
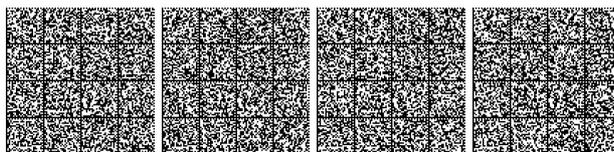
anche nelle branche più interne. Gli interventi devono portare a forme di chioma espansa al massimo per permettere l'utilizzo più efficiente di tutto il biospazio epigeo. I tagli devono essere eseguiti in modo da permettere una pronta cicatrizzazione da parte delle zone cambiali. Durante il periodo della potatura si provvede anche a mantenere pulito il castagneto eliminando tutte le piante selvatiche invasive.

Raccolta

La raccolta avviene manualmente dal 15 Settembre al 15 Novembre, esclusivamente dopo la caduta del prodotto a terra. E' ammesso l'utilizzo di macchine aspiratrici e raccoglitrici.

Cernita, Pulizia e Calibratura

L'operazione di cernita viene effettuata manualmente. La pulizia e la calibratura vengono effettuate successivamente, utilizzando appositi macchinari.

Curatura

Il prodotto che non viene immesso sul mercato entro le 48 ore dalla raccolta subisce il trattamento di curatura. Tale operazione consiste nell'immergere i "Marroni del Monfenera" nell'acqua a temperatura ambiente, per un massimo di 9 giorni. Successivamente i "Marroni del Monfenera" vengono tolti dall'acqua e asciugati nell'apposita macchina. Tale fase consente la conservazione del prodotto allo stato fresco per un massimo di 3 mesi.. L'operazione di curatura deve essere svolta entro poche ore dalla raccolta per impedire l'innesco di processi fermentativi, in particolare nelle annate in cui la raccolta avviene in periodi piovosi o in condizioni di temperatura ancora elevate e quindi va svolta all'interno dell'areale di produzione.
Le operazioni di raccolta, cernita, pulizia, calibratura e curatura devono avvenire nella zona geografica delimitata..

- Art. 6 -
LEGAME CON L'AMBIENTE

I terreni della Pedemontana sono moderatamente profondi ed appartenenti alle tipologie dei Rendzina, dei Rendzina bruni e dei suoli bruni acidi. Il castagno trova il suo habitat principale nei Rendzina bruni e nei suoli bruni acidi. I primi si trovano localizzati negli impluvi e nei depositi colluviali e sono caratterizzati da una profondità utile alle radici variabile dai 40 ai 60 cm e reazione da subacida in superficie a neutra in profondità. I suoli bruni acidi sono invece caratterizzati da una reazione da acida a molto acida e presentano bassa saturazione in basi. In superficie è presente una lettiera formata da foglie e da rametti, in uno stato più o meno evoluto di decomposizione/umificazione. Lungo tutto il profilo del terreno vi è dello scheletro costituito da frammenti calcarei medi e grossolani, inalterati. I terreni del Montello sono derivati dalle rocce conglomeratiche poligenetiche del substrato e caratterizzate da fenomeni di carsismo. Nel
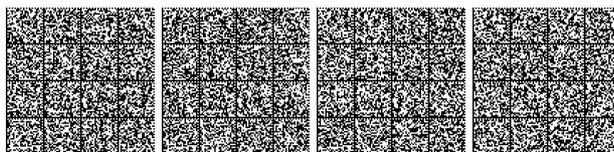
complesso il suolo del Montello è costituito da terreno acido, tendenzialmente argilloso, povero in elementi nutritivi e con un elevato tasso di mineralizzazione della sostanza organica.

Sotto l'aspetto climatico e meteorologico, il territorio della Pedemontana del Grappa risulta caratterizzato da un clima Subalpino inferiore - Iperumido inferiore. Il Montello rientra nel clima Montano inferiore ed Umido superiore, che risultano essere climi ideali per la diffusione del castagno. Le masse di aria provenienti dalla pianura risalgono lungo i versanti delle Prealpi, caratterizzando il territorio da abbondanti precipitazioni (le medie annuali superano i 1400 mm).

L'esposizione a sud dei versanti prealpini limita l'influenza delle gelate primaverili alle quali il castagno è sensibile, inoltre le pendenze elevate favoriscono lo sgrondo delle acque meteoriche limitando il ristagno idrico.

La coltivazione del castagno è sempre stata un'attività di rilevante importanza sotto l'aspetto energetico, alimentare e per la costruzione di manufatti utili all'attività agricola. Si ricorda l'uso del legno per pali, botti, carbone, canali per i mulini, travature per le case, e per le *roste* lungo i torrenti per frenare l'impeto delle piene autunnali; l'uso della corteccia e degli amenti nella medicina popolare; l'utilizzo del riccio come combustibile e delle foglie come lettiera per gli animali. Il modo tradizionale per conservare i marroni era la *ricciaia*: le castagne venivano lasciate dentro ai ricci, questi venivano raggruppati in un ammasso coperto dallo stesso fogliame di castagno per conservarne l'umidità. A più riprese venivano prelevate le castagne fino al periodo natalizio. Il marrone del Monfenera veniva utilizzato come integrazione alimentare e prodotto di scambio per le famiglie residenti nell'area di coltivazione. Dal punto di vista culinario i marroni e le castagne sono utilizzati sotto varie forme: secche, bollite, arroste e come farina; vengono inoltre utilizzate per la preparazione del risotto, di varie minestre, abbinati ai fagioli, oppure per la preparazione di creme dolci, della polenta, e di biscotti. Inoltre i fiori di castagno sono molto appetibili alle api, che producono un miele dal caratteristico sapore e colore ambrato.

La coltivazione dei marroni del Monfenera risale al periodo medievale, documentata da un atto del 1351 che ne regolava la raccolta tra i capifamiglia. Gran parte del prodotto veniva trasportato al mercato di Treviso e da questo, lungo il Sile, raggiungeva Venezia. La tutela dei castagneti nell'area dei "Marroni del Monfenera" è confermata nelle fonti notarili dei secoli successivi, che denunciano alle autorità competenti i tagli abusivi dei castagneti o la presenza di animali da pascolo fuori stagione che compromettono la raccolta delle castagne.

Nel corso dei secoli si sono verificati dei periodi di abbandono dei castagneti alternati a delle fasi di assiduo utilizzo del bosco come risorsa per il rifornimento di legna da ardere, per la produzione di frutti per l'alimentazione umana e animale e per ricavare legno per usi industriali. Una maggior attenzione alla castanicoltura si ha nella prima metà dell'800 sotto l'Impero Asburgico, dove vengono messi in evidenza, attraverso gli Atti del catasto, la qualità e la classe delle castagne, a seconda dell'ubicazione dei castagneti. Anche con il Regno d'Italia continua la
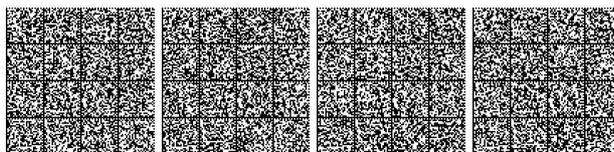
cura e l'attenzione alla castanicoltura. Nel 1884 risultavano nei distretti di Asolo e Montebelluna (la zona interessata ai "Marroni del Monfenera") coltivati a castagno 1668 ettari di bosco con 9.977 quintali di prodotto. Da un'indagine svolta all'inizio degli anni 80, risulta che nel comune di Pederobba erano presenti 45 produttori di marroni e castagne che praticavano la coltivazione con un impegno di un certo numero di giornate all'anno, continuo, e con tecniche innovative ed appropriate soprattutto nella cura delle malattie e nella potatura finalizzata al recupero degli esemplari malati. Dalla metà degli anni 80, la coltura del castagno risulta in ripresa su tutto il territorio della Pedemontana del Grappa e del Montello, grazie soprattutto al sorgere di numerose manifestazioni, tra le quali la mostra mercato dei Marroni del Monfenera inaugurata nel 1970, finalizzate alla promozione del castagno come pianta capace di migliorare l'ambiente ed i boschi, ma soprattutto per valorizzarne i frutti ed i numerosi derivati.

- Art.7 -
CONTROLLI

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli art.10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006.

- Art.8 -
ETICHETTATURA

Condizionamento

II prodotto deve essere condizionato in appositi sacchetti di rete per alimenti, chiusi ai lembi superiori con un sistema di collatura a caldo o attraverso chiusura con cucitura. Ogni confezione deve contenere prodotto omogeneo per categoria. La commercializzazione viene eseguita in sacchetti per alimenti a rete, in confezioni da 1, 2, 3 (collatura a caldo), 5 e 10 Kg (con cucitura). La commercializzazione non può avvenire antecedentemente al 15 Settembre di ogni anno.

Etichettatura

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

- "Marroni del Monfenera" seguita dall'acronimo IGP (Indicazione Geografica Protetta) , di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;
- II nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda confezionatrice;
- La categoria commerciale di appartenenza Extra o I;
- Peso lordo all'origine;
- Logo.

E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. La designazione "Marroni del Monfenera" deve figurare in lingua italiana.

Logo

Nel logo sono rappresentati due ovali scostati uno dall'altro in maniera concentrica.

Ambedue sono di colore marrone scuro (pantone 412PC e C66 M85 Y97 K73). All'interno di essi sono rappresentate le colline della Pedemontana del Grappa formate da quattro strati di tonalità di verde differente: la prima più piccola si intravede prima della separazione netta tra le due sponde, e prende il colore verde acceso (pantone 584PC e C12 MO Y79 K6), le altre partendo dall'alto verso il basso prendono delle gradazioni sfumate.

La più grande collina (ovvero la numero uno a partire dall'alto verso il basso) inizia con un verde chiaro (pantone 7488PC e C43 MO Y60 KO), fino ad arrivare ad un verde più scuro (pantone 7490PC e C45 MO Y80 K35). La seconda collina (ovvero quella di mezzo) inizia con la stessa tipologia dell'altra solo che al contrario partendo cioè da un colore più scuro (pantone 350PC e C82 M51 Y99 K8) verso un verde più chiaro (pantone 7490PC e C45 MO Y80 K35). La terza e ultima collina (quella che tocca la pianura) varia la sua gradazione da un verde scuro (pantone 574PC e C82 M43 Y91 K7) a uno leggermente più chiaro (pantone 7490PC e C79 M31 Y90 K2).

La pianura che si estende è divisa dal fiume Piave che scende al centro e taglia il logo in due parti asimmetriche.

Anch'essa ha una sfumatura di colore che parte dal verde più acido (pantone 388PC e C14 MO Y79 KO) fino ad arrivare ad un verde meno vivace (pantone 7495PC e C25 MO Y80 K30).

Il fiume Piave sgorga dall'unione delle due colline e risulta avere a monte il colore bianco per prendere poi, tramite sfumatura, un azzurro molto chiaro (pantone 522PC e CI5 MO YO K9).

Due castagni, posti uno alla destra e uno alla sinistra del letto del fiume, risultano essere colmi di castagne. Il loro tronco è marrone chiaro (pantone 504PC e C65 M100 Y100 K35), le foglie sono omogeneizzate da un verde brillante (pantone 574PC e C34 MO Y81 K71), e le castagne invece sono giallognole (pantone 389PC e CI7 M2 Y87 KO) e verdi (pantone 375PC e C41MO Y78 KO).

In primo piano troviamo dei marroni che escono dai ricci, che sono adagiati su due foglie di castagno. I ricci sono due e di color marrone chiaro (pantone 181PC e CO M74 Y100 K47), le castagne sono dieci in tutto e risultano marrone medio scuro (pantone 504PC e C65 M100 Y100
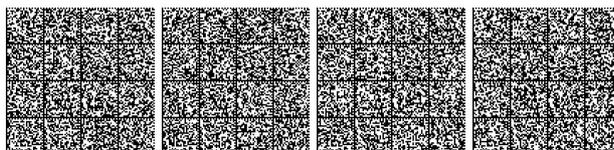
K35), il cuore delle castagne è color giallo ocra (pantone 1215PC e CO M9 Y45 KO), mentre l'interno concavo del riccio è giallo (pantone 728PC e CO M21 Y48 K10). Le foglie che avvolgono il quadro autunnale sono verde scuro (pantone 350PC e C79 MO Y100 K75). Il tutto fuoriesce leggermente dal contorno ovale con direzione verso sinistra.

La scritta "Marroni del Monfenera" I.G.P. su fondo bianco sovrasta il logo e ne ripercorre la forma geometrica, è scritta col font TIMES Grassetto colore nero.

09A15163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Assegnazione dell'importo di 330 milioni di euro, a carico del fondo infrastrutture, per il finanziamento del trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza per il triennio 2009-2011. (Deliberazione n. 23/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'art. 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), il quale prevede l'espletamento, da parte del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di una indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi e prevede altresì, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, l'individuazione dei servizi di utilità sociale mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che proroga il termine previsto dal richiamato art. 2, comma 253, della legge finanziaria 2008;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto in particolare l'art. 6-*quinquies* del predetto decreto-legge n. 112/2008, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto-legge n. 185/2008, il quale dispone che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al fondo infrastrutture di cui al citato art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del centro-nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle amministrazioni centrali;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 che autorizza la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello stato e delle regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.a. ponendo il relativo onere finanziario a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate e, in particolare, sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi del richiamato art. 6-*quinquies*;

Visto l'art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 207/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», che differisce ulteriormente al 30 giugno 2009 il termine previsto dal richiamato art. 2, comma 253, della legge finanziaria 2008 per la conclusione dell'indagine conoscitiva del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, prevista dall'art. 2, comma 253, della 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto interministeriale dei Ministeri dell'economia e finanze e delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 2009 che ha interamente attribuito ai servizi di trasporto regionali le risorse recate dal richiamato art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 185/2008;

Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009) con la quale è stata fra l'altro disposta una prima assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 6-*quinquies* e all'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009;

Vista la nota congiunta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico n. 19247 del 7 maggio 2009, con la quale viene proposta a questo Comitato l'assegnazione dell'importo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a carico del richiamato fondo infrastrutture, al fine di garantire, da parte di Trenitalia S.p.a., il mantenimento di un livello essenziale di offerta dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza su quelle tratte che, nel loro insieme, sono economicamente non remunerative e che sono caratterizzate dall'assenza di valide alternative modali;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta che costituisce il necessario presupposto per la sottoscrizione del contratto di servizio 2009-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia S.p.a. finalizzato a garantire, con copertura nazionale, i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza di utilità sociale;

Delibera:

Al fine di garantire i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri a media e lunga percorrenza nel quadro del contratto di servizio da sottoscrivere con Trenitalia S.p.a. richiamato in premessa, è disposta l'assegnazione dell'importo di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a carico del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinques* e, in particolare, della dotazione di 7.356 milioni di euro di cui alla delibera di questo Comitato n. 112/2008.

Roma, 8 maggio 2009

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 121

09A15409

DELIBERAZIONE 8 maggio 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma – La Spezia (CUP J81H02000000001). Progetto preliminare. (Deliberazione n. 19/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», come modificato, da ultimo, dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i., e in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e visto, segnatamente, l'art. 163 che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e s.m.i., recante «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e visto in particolare l'art. 1, comma 965, che, per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, ha autorizzato la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 21, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, autorizza la concessione di due contributi quindicennali di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 - Supplemento Ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche che include, nell'allegato 1, nell'ambito del Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, tra i sistemi ferroviari, l'«Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia», per il quale indica un costo di 1.510,636 milioni di euro, e, nell'allegato 2, tra le opere che interessano la regione Emilia-Romagna, il «Corridoio Tirreno-Brennero (Ti-Bre): tratta emiliana La Spezia-Fornovo-Parma-Suzzara-Verona» e tra le opere che interessano la regione Toscana il «Corridoio Ti-Bre (tratta Pontremolese, compreso nodo di Pisa)»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 alla suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, *errata-corrige* in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi dell'art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 - Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui trova conferma, nell'ambito del «Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero», tra i sistemi ferroviari, l'«Asse ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia», con un costo aggiornato di 2.536 milioni di euro;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10, in corso di pubblicazione, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, preso atto della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche 2009», concernente il quadro degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche da attivare a partire dall'anno 2009 e comprensiva, tra gli interventi ferroviari da finanziare con contributo pubblico, dell'«Asse ferroviario pontremolese - 1° stralcio»;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e seccessive modificazioni ed integrazioni, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il decreto 20 marzo 2003, n. 5279, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e visto, in particolare, l'art. 1 che, tra l'altro, ha riservato, a valere sul limite di impegno quindicennale, pari a 193,9 milioni di euro dall'anno 2002, di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, una quota di 21,5 milioni di euro da utilizzare per le attività di progettazione;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure

da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che con delibera n. 136/2007, questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia» con un limite di spesa di 2.303,7 milioni di euro, comprensivo delle prescrizioni, rinviando la copertura finanziaria dell'opera alla fase di approvazione del progetto definitivo;

Considerato che la Corte dei conti, con rilievo 29 maggio 2008, n. 46, relativo alla suddetta delibera n. 136/2007, ha formulato osservazioni in ordine al parere, ritenuto negativo, del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto preliminare dell'opera, all'ingente fabbisogno finanziario dell'opera in rapporto alle risorse disponibili e ad altri aspetti attinenti la programmazione di settore;

Considerato che con nota 27 giugno 2008, n. 1599, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, ha trasmesso le considerazioni formulate dal Ministero delle infrastrutture in ordine al suddetto rilievo della Corte dei conti;

Considerato che con nota 16 luglio 2008, n. 125/P, la Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha notificato la convocazione, per il giorno 24 luglio 2008, del I e II Collegio della Sezione stessa per l'«esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione» della delibera n. 136/2007;

Considerato che la Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 11/2008/P emessa dalla medesima Sezione centrale nell'adunanza del 24 luglio 2008, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della delibera medesima;

Vista la nota 7 aprile 2009, n. 14571, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto, trasmettendo la documentazione istruttoria, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della «Tratta ferroviaria pontremolese»;

Vista la nota 8 aprile 2009, n. 14891, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una integrazione della relazione istruttoria di cui alla precedente nota;

Considerato che con note 28 aprile 2009, n. 17782 e 6 maggio 2009, n. 19043, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in risposta alla nota 17 aprile 2009, n. 1416, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Vista la nota 6 maggio 2009, n. 19044, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, tra l'altro, confermato la richiesta dell'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del «Completamento del raddoppio ferroviario della linea Parma-La Spezia tratte comprese tra Parma Osteriazza e Berceto-Chiesaccia» ed ha contestualmente trasmesso la relazione istruttoria aggiornata del progetto preliminare della medesima opera;

Viste le note 8 aprile 2009, n. 39815 e 6 maggio 2009, n. 50257, con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con riferimento all'ordine del giorno delle sedute preparatorie di questo Comitato, rispettivamente, dell'8 aprile e del 7 maggio 2009, ha formulato osservazioni sulle proposte all'esame di questo Comitato medesimo;

Considerato che l'opera è inclusa nella tabella 3.8 «Opere parzialmente finanziate da avviare entro il 2013» dell'allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2009-2013, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 4 luglio 2008, n. 69;

Considerato che l'intervento di cui sopra è incluso nelle intese generali quadro sottoscritte dal Governo con le regioni Emilia-Romagna e Toscana, rispettivamente, il 19 dicembre 2003 e il 18 aprile 2003;

Considerato che con delibera 31 gennaio 2008, n. 6, questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'aggiornamento per l'anno 2008 del Contratto di programma 2007-2011 tra Ministero delle infrastrutture «RFI S.p.A.», nel cui ambito si opera una scissione del costo dell'opera, al netto delle prescrizioni, tra:

la progettazione, inclusa nella tabella A03 «Opere in corso - sviluppo infrastrutturale rete convenzionale», con un costo di 55 milioni di euro interamente disponibili a legislazione vigente (competenza 2008);

la realizzazione, inclusa nella tabella D03 «Opere prioritarie da avviare - sviluppo infrastrutturale rete convenzionale», con un costo di 2.139 milioni di euro da reperire a carico delle risorse della legge obiettivo;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto concerne la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (cosiddetta «Pontremolese») nelle tratte comprese tra Parma e Osteriazza e tra Berceto e Chiesaccia, e in particolare:

il raddoppio, in sostanziale affiancamento, della tratta Parma-Osteriazza (25 km circa) con esclusione delle varianti di ingresso alla stazione di Parma e di cintura della città di Fornovo;

la realizzazione di una nuova «Galleria di valico» a singolo binario fra Berceto e Pontremoli (21 km circa);

il raddoppio della tratta Pontremoli-Chiesaccia (17,5 km circa), dove è previsto il ricongiungimento con la tratta già a doppio binario Chiesaccia-Aulla;
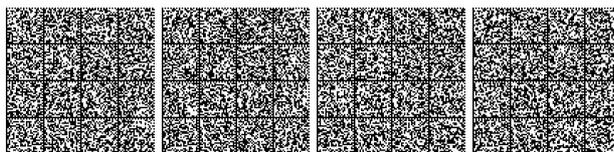
che, a seguito della realizzazione dell'opera, le stazioni di Berceto e Pontremoli saranno collegate da due linee a semplice binario: la linea attuale, via Borgo Val di Taro, a doppio/singolo binario che verrà mantenuta per continuare a servire le stazioni di Ostia, Borgo Val di Taro e il P.M. Grondola-Guinadi, altrimenti esclusi dalla variante di valico, e la nuova linea di valico di collegamento diretto;

che il tracciato relativo alla galleria di valico è stato progettato nella ipotesi di realizzare in futuro, in relazione allo sviluppo effettivo della domanda di traffico, il secondo tunnel e che gli impianti di Berceto e Pontremoli saranno realizzati secondo una configurazione di armamento già predisposta per il secondo binario di valico;

che la ripartizione dei treni tra le due suddette linee dipenderà dalle caratteristiche prestazionali delle linee stesse e dalle caratteristiche delle relazioni di trasporto;

che per la nuova linea, sulla base delle simulazioni di marcia effettuate, sono previsti una riduzione dei tempi di percorrenza del 25% e un incremento delle prestazioni del 65%;

che in data 6 giugno 2003 il soggetto aggiudicatore ha attivato la procedura di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ora art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, trasmettendo il progetto preliminare al Ministero delle infrastrutture ed alle Amministrazioni interessate e ai soggetti gestori delle interferenze;

che la regione Toscana, con delibera n. 940 del 22 settembre 2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale e al conseguimento dell'intesa sulla localizzazione dell'opera;

che la regione Emilia-Romagna, con delibera n. 2557 del 9 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla pronuncia di compatibilità ambientale e ai fini dell'intesa sulla localizzazione dell'opera;

che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in data 5 gennaio 2006, ha trasmesso il parere positivo, con prescrizioni, di compatibilità ambientale, espresso dalla Commissione speciale VIA in data 26 luglio 2005;

che, in data 12 aprile 2007, il Ministero per i beni e le attività culturali ha formulato parere positivo con prescrizioni;

che anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 16 novembre 2007, ha espresso parere con prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni;

che, tra l'altro, il suddetto Consiglio superiore dei lavori pubblici ha prescritto che i progetti relativi alle gallerie di Fornovo e «di valico», redatti antecedentemente alla emanazione del decreto 28 ottobre 2005, concernente la sicurezza delle gallerie ferroviarie, dovranno essere rivisti e completati alla luce del rispetto della normativa introdotta con il richiamato decreto;

che, con riferimento ad altre osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici che sono state oggetto di considerazioni da parte della Corte dei conti nel rilievo n. 46/2008 e nella delibera n. 11/2008, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

ha inserito nel quadro economico del progetto gli oneri dovuti allo stesso Consiglio e pari allo 0,5 per mille del costo del progetto;

ha richiesto la immediata assegnazione di risorse pari a 234,6 milioni di euro per la copertura finanziaria di una prima sub-tratta funzionale;

ha recepito le ulteriori indicazioni mediante inserimento delle stesse nelle prescrizioni da osservare in sede di redazione del progetto definitivo;

che il Ministero delle infrastrutture ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare da allegare alla delibera esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, è individuato in «Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI)»;

che il Codice unico di progetto (CUP) assegnato all'opera è J81H02000000001;

che il cronoprogramma di realizzazione dell'opera prevede che le attività progettuali relative alla progettazione definitiva siano comprese tra il mese di gennaio 2008 e il mese di novembre 2009, mentre quelle relative alle fasi successive (aggiudicazione, progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e collaudo) siano comprese tra il mese di novembre 2009 e il mese di marzo 2021;

che sono stati individuati tre lotti funzionali (Parma-Osteriazza, Berceto-Pontremoli, e Pontremoli-Chiesaccia);

che con riferimento al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, tra l'altro, ha evidenziato l'opportunità di anticipare la realizzazione di quelle parti del tracciato che danno immediati ritorni in termini di funzionalità dell'opera, RFI ha individuato quale lotto prioritario il lotto Parma-Osteriazza, del costo complessivo di 726,6 milioni di euro, a sua volta suddiviso in tre sub-lotti:

Parma-Vicofertile: 234,6 milioni di euro;

Vicofertile-Collecchio: 93,8 milioni di euro;

Collecchio-Osteriazza: 398,2 milioni di euro;

che dei tre sub-lotti sopra riportati, alla luce della prescrizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa con il soggetto aggiudicatore, sono stati ritenuti prioritariamente funzionali i sub-lotti Parma-Vicofertile e Collecchio-Osteriazza, in quanto connessi rispettivamente a interventi già realizzati o a interventi in corso di realizzazione (Solignano-Osteriazza);
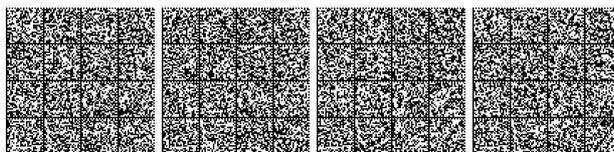
sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'opera, al netto dell'IVA, è pari a 2.193,8 milioni di euro ed è così articolato:

importi in milioni di euro

Voce	Importo
Opere ferroviarie	1.838,7
Opere extra linea e di riambientalizzazione	178,4
Servizi di ingegneria e alta sorveglianza (progettazione)	116,4
Costi interni RFI fino alla consegna dell'opera	20,0
Spese generali del committente	40,3

che, a seguito dell'accoglimento delle prescrizioni, si è determinato un maggiore costo di 109,9 milioni di euro (+5% circa) e che pertanto il limite di spesa dell'investimento è passato a 2.303,758 milioni di euro;

che risultano individuate le seguenti disponibilità finanziarie:

48 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 965, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero;

6 milioni di euro, in termini di volume di investimento, assegnati a RFI dal decreto interministeriale 30 dicembre 2004 concernente le assegnazioni di contributi quindicennali a valere sulla quota dei limiti di impegno di 21,5 milioni di euro destinati alla progettazione dall'art. 1 del citato decreto n. 5279/2003;

che, con riferimento alle motivazioni sottese alla mancata registrazione della delibera n. 136/2007 da parte della Corte dei conti, ed in particolare ai profili finanziari, il Ministero delle infrastrutture riporta il quadro delle esigenze di cassa annuali per il periodo 2012-2021, necessarie per la realizzazione dell'opera, e prevede l'immediata assegnazione di risorse finanziarie, a valere sulle risorse destinate alla attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, pari a 234,6 milioni di euro per la copertura finanziaria della prima sub-tratta funzionale compresa tra le stazioni di Parma e Vicofertile;

che la copertura finanziaria del fabbisogno residuo è rinviata alla approvazione del progetto definitivo;

che il piano economico finanziario, redatto ai sensi dell'art. 4, commi 134 e 140, della legge n. 350/2003, e trasmesso in occasione della istruttoria relativa alla delibera n. 136/2007, non evidenzia un potenziale ritorno economico;

Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183 del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare del «Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia»;

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 2.303,7 milioni di euro, fissato in relazione all'ammontare del costo dell'intervento, come quantificato nel quadro economico, sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa del progetto preliminare del «Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia» approvato al punto 1.1.

1.3. Le prescrizioni richiamate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nella parte prima dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nella parte seconda del citato allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. Assegnazione finanziamento.

Per la realizzazione della prima sub-tratta funzionale compresa tra le stazioni di Parma e Vicofertile, come individuata nella presa d'atto, è disposta a favore di RFI l'assegnazione, a valere sui fondi recati dall'art. 21, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di un contributo massimo di euro 21.485.870 per 15 anni, con decorrenza dal 2009.
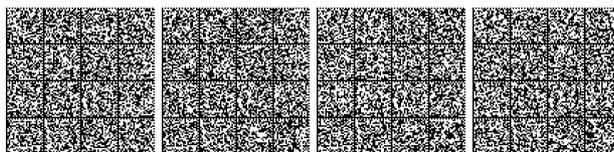
Il suddetto contributo, suscettibile di sviluppare un volume di investimento di 234.600.000,00 euro, è quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

3. Copertura finanziaria.

3.1. La copertura finanziaria del fabbisogno residuo, ad integrazione delle fonti di finanziamento disponibili, è rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo.

3.2. L'eventuale assegnazione del contributo a carico dei fondi della «Legge obiettivo» sarà disposta nella suddetta fase e nei limiti delle disponibilità al momento esistenti.

4. Approvazione del progetto definitivo.

4.1. In occasione della approvazione del progetto definitivo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a confermare i dati relativi ai cronoprogrammi di realizzazione e di spesa riportati nel progetto preliminare ovvero a redigerne di nuovi, qualora fatti sopravvenuti, che il Ministero stesso provvederà ad esplicitare, impediscano il rispetto dei tempi originariamente stimati:

indicare la modalità di affidamento dell'opera;

indicare i cronoprogrammi di realizzazione e di spesa dei singoli lotti e sub-lotti.

4.2. Inoltre il soggetto aggiudicatore provvederà a redigere una stesura aggiornata del piano economico-finanziario, anche nella versione analitica prevista dalla delibera n. 11/2004, da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a corredo del medesimo progetto definitivo. Copia di detto piano sarà trasmessa anche all'Unità tecnica-finanza di progetto per le valutazioni circa la congruità del contributo richiesto a carico delle risorse dello Stato.

4.3. Il soggetto aggiudicatore dovrà provvedere, in fase di redazione del progetto definitivo, a determinare l'eventuale maggiore onere connesso all'applicazione delle Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie approvato dai competenti organi comunitari.

4.4. Il soggetto aggiudicatore è invitato a sottoporre a questo Comitato il progetto definitivo dei lotti o sub-lotti ritenuti prioritariamente funzionali per i quali saranno disponibili le relative coperture finanziarie o saranno chieste contestualmente risorse a carico della «Legge obiettivo». Qualora sia sottoposto a questo Comitato il progetto definitivo della prima sub-tratta funzionale compresa tra le stazioni di Parma e Vicofertile, oggetto della assegnazione di cui al punto 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà riportare il quadro economico del progetto medesimo precisando il costo delle prescrizioni che interessano la suddetta sub-tratta, costo che, come riferito dallo stesso Ministero, è incluso nel costo complessivo di 234,6 milioni di euro.

5. Clausole finali.

5.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma - La Spezia», approvato con la presente delibera.

5.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in tale fase, ferme restando le verifiche di competenza della Commissione VIA.

5.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

5.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo.

5.5. Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 8 maggio 2009

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 118

ALLEGATO

COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA PARMA - LA SPEZIA. TRATTE COMPRESE TRA PARMA - OSTERIAZZA E OSTERIAZZA - BERCETO

PARTE PRIMA – PRESCRIZIONI

Nella redazione del progetto definitivo e nel corso della realizzazione delle opere il soggetto aggiudicatore dovrà garantire l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni.

1. Stabilire la tempistica degli interventi e la durata dei relativi cantieri in maniera tale che non si abbiano sovrapposizioni e interferenze con il traffico locale tali da pregiudicare le normali attività delle popolazioni di volta in volta interessate, in considerazione del fatto che il completamento del raddoppio è previsto in tempi lunghi e per lotti separati.

2. Quantificare i fabbisogni idrici necessari per la realizzazione dell'opera, articolandoli per ogni singolo tratto di opera e per relativi cantieri; definire le modalità di approvvigionamento, la sostenibilità di eventuali allacciamenti alla rete acquedottistica e gli effetti sul sistema idrico naturale conseguenti ai prelievi, accertandone la compatibilità con la pianificazione di bacino dei fiumi Magra e Po.

3. Prevedere il massimo utilizzo della ferrovia esistente per il trasporto dei materiali sulle tratte di maggiore lunghezza e particolarmente per l'interscambio delle terre tra la Galleria di Valico e le cave site nella pianura parmense nonché tra le altre tratte e le relative cave.

4. Approfondire gli argomenti di natura tecnica e tecnologica, e dettagliare le misure di mitigazione ambientale per la discarica di Rottigliano; più in generale, il progetto definitivo deve indicare esattamente i luoghi, le modalità di deposito e di protezione del terreno vegetale asportato, nonché i luoghi e le modalità del suo riutilizzo, definendo morfologia (profili e pendenze) della discarica, rispetto alle caratteristiche dei materiali, anche mediante l'esatta definizione dei volumi da conferire. Analoghe indicazioni dovranno essere fornite per lo smarino e per i materiali provenienti da ogni tipo di scavo.

5. Definire esattamente – per la realizzazione della cassa di espansione di Chiesaccia nel territorio del comune di Villafranca in Lunigiana – le dimensioni e le caratteristiche strutturali degli argini di contenimento e degli organi di sfioro e di scarico, nonché individuare i necessari interventi di mitigazione connessi con la:
   - salvaguardia delle falde acquifere;
   - ricucitura della continuità paesaggistica e naturalistica;
   - ricostruzione delle formazioni arboreo–arbustive presenti nell'area che verrà occupata dalla cassa di espansione, nelle fasce di territorio adiacenti, incrementando contemporaneamente la biodiversità.

Concordare, inoltre, con l'Autorità di bacino competente, le tecniche e le modalità di intervento per la migliore funzionalità della cassa di laminazione e della relativa cava di prestito.

6. Caratterizzare lo stato attuale dell'aria, in base a misure sperimentali e valutazioni modellistiche, utilizzando dati reali di traffico, ed adottare tutte le misure necessarie affinché le sostanze inquinanti, che possono provenire dai cantieri, non ne deteriorino la qualità.

7. Approfondire gli effetti delle opere e delle attività costruttive sui corsi d'acqua e sulle falde acquifere, e dare precise indicazioni sulla raccolta, canalizzazione e recapito finale delle acque di cantiere e di piattaforma. In ogni caso il progetto deve adottare gli interventi più idonei per prevenire ogni variazione del regime idrogeologico e per tutelare la qualità delle acque sotterranee che, ove intercettate, dovranno confluire in uno specifico sistema di raccolta per essere correttamente utilizzate oppure rimesse nel sottosuolo, prevenendo ogni forma di contaminazione e degrado.

8. Nelle zone in cui il tracciato passa in galleria, dopo un approfondito studio idrogeologico – anche con la predisposizione di un modello tridimensionale da aggiornare sia nella fase di progetto definitivo che di esecuzione in grado di fornire uno strumento idoneo a prevedere, contenere e mitigare gli effetti sulla circolazione delle acque superficiali e sotterranee – prevedere la sigillatura e impermeabilizzazione al contorno e sui fronti di scavo, in modo da contenere l'effetto di richiamo per depressione idraulica e, più in generale, impiegare specifici interventi per prevenire ogni variazione del regime idrogeologico anche nelle aree di pianura.

9. Definire le superfici di scorrimento attuali e potenziali dei dissesti gravitativi attivi o quiescenti e ad esse commisurare gli interventi necessari per la stabilizzazione dei rispettivi versanti, facendo riferimento al D.M. 11/3/1988 e, ove possibile, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

10. Considerare che, nella proposta di classificazione sismica del territorio nazionale, i Comuni interessati dal raddoppio ferroviario sono inseriti nella Zona 2 e pertanto va rispettata l'O.P.C.M. n. 3274/2003 (entrata in vigore l'8/5/2005) la quale prevede che l'accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag/g) abbia valori compresi tra 0,15 e 0,25 e che l'accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico assuma un valore pari a 0,25.

11. Prevedere, per una maggiore tutela degli ecosistemi:
    - che ogni passaggio sul reticolo idrografico non ne limiti la funzione di corridoio ecologico;
    - che siano individuati estesi corridoi ecologici anche nei tratti in affiancamento alla linea storica, specialmente nell'attraversamento delle fasce ecotonali in prossimità dei fiumi Taro e Magra;
    - che siano adottate specifiche misure per salvaguardare e promuovere la continuità ecologica del territorio attraversato, risolvendo i problemi di frammentazione indotta dal raddoppio, in particolare nei tratti in cui la nuova linea si distacca da quella storica rimanendo in superficie.
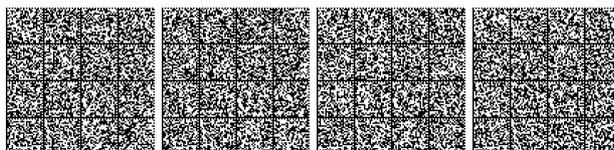
12. Approfondire l'analisi dell'inquinamento acustico, sia in fase di costruzione che di esercizio, verificando la necessità di interventi aggiuntivi nei casi in cui venga accertato per alcuni ricettori il superamento dei limiti della normativa soprattutto nelle ore notturne.

13. Approfondire l'analisi delle vibrazioni sui ricettori selezionati, sia durante la costruzione dell'opera che post-operam, fornendo uno studio di validazione del modello ed elaborare interventi di mitigazione tali da rispettare i limiti della normativa UNI 9614.

14. Perseguire, nella fase di progetto definitivo del tracciato del nuovo elettrodotto e delle tecnologie per la costruzione e/o l'esercizio della linea, il rispetto dell'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8/7/2003, nonché dell'obiettivo di qualità di cui al comma 3 dell'art. 3 del Regolamento della Regione Toscana n. 9 del 20/12/2000, secondo le modalità ivi contenute. Il Proponente è inoltre tenuto alle prove reali in fase di collaudo previste dall'art. 9 nonché al programma di monitoraggio di cui all'art. 7 del citato Regolamento, tenendo conto anche delle radiazioni emesse dalla S.S.E. di Mulinello.

15. Sviluppare ed approfondire le misure di mitigazione paesaggistica per l'elettrodotto a 132 kV di collegamento della SSE Mulinello con l'esistente linea AT Pontremoli - Parma, considerando i luoghi di posizionamento dei piloni e le modalità di stesura dei cavi, in modo che le esigenze di natura tecnica siano rese più compatibili con le peculiarità dell'ambiente.

16. Nell'attraversamento del comune di Villafranca, studiare una soluzione che persegua il miglioramento della permeabilità visiva e fisica dei luoghi e risolva in via definitiva la complessa problematica che investe contemporaneamente:
    - la salvaguardia del paesaggio storico e dei beni archeologici;
    - la conservazione statica del Campanile;
    - la tutela del complesso medioevale costituito dal Castello di Malnido e dalla Chiesa di San Nicolò;
    - la continuità e la piena fruibilità del fronte edilizio nell'ambito del centro storico.

    Analogamente, nella zona di avvicinamento alla Pieve di Sorano ed alla relativa area archeologica (Filattiera), il progetto definitivo deve collocare il nuovo tracciato ferroviario a monte di quello attuale.

17. Prevedere misure di monitoraggio ambientale, secondo le Linee guida redatte dalla Commissione Speciale VIA.

18. Sviluppare e programmare le opere di mitigazione e compensazione ambientale in maniera tale che siano progressivamente realizzate con il procedere degli interventi e ordinatamente completate con l'ultimazione delle diverse tratte dell'infrastruttura.

19. Predisporre quanto necessario per adottare, entro la data di consegna del primo lotto dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO n. 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE n. 761/2001).
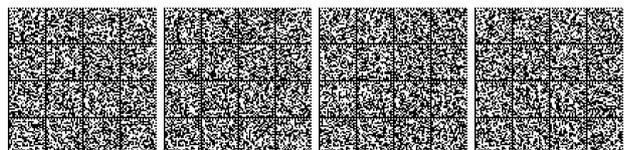
20. Prevedere che anche gli elaborati successivi al progetto definitivo siano redatti in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento.

21. Dovrà essere integrato lo studio archeologico con ripetute ricognizioni di superficie, prospezioni geofisiche e geognostiche, scavi mirati ecc., volti ad acquisire il maggior numero di informazioni utili.

22. Gli accertamenti dovranno interessare le aree di cantiere, campi base per stoccaggio materiali e opere accessorie e le cave d'inerti; si segnala la necessità che queste ultime non interessino i gruppi ofiolitici che, generalmente insediati fin dalle ultime fasi della preistoria, costituiscono un aspetto naturalistico caratteristico delle valli parmensi di Taro e Ceno.

23. Tutti gli scavi necessari alla realizzazione dell'opera andranno eseguiti alla presenza di archeologi e sotto la direzione scientifica della competente Sovrintendenza.

24. Ogni volta che la situazione lo richiederà si dovrà procedere, sempre sotto la direzione scientifica della competente Sovrintendenza, all'esecuzione di scavi archeologici con la garanzia che i materiali recuperati dovranno essere opportunamente immagazzinati dopo essere stati sottoposti almeno ad operazioni preliminari di lavaggio, restauro e siglatura.

25. Tutte le opere di contenimento delle scarpate in rilevato che si intendono realizzare in corrispondenza delle aste fluviali attraversate, dovranno essere rivestite con materiale lapideo avente caratteristiche cromatiche simili ai sistemi ofiolitici attraversati, soprattutto nel tratto Berceto – Chiesaccia.

26. Preliminarmente all'elaborazione del Progetto definitivo dovranno essere effettuate le verifiche sulla effettiva fattibilità delle opere mediante saggi di scavo o prospezioni geofisiche. Un supplemento di analisi dovrà riguardare, inoltre, le soluzioni di smaltimento delle acque che dovranno essere coordinate con le opere previste dal progetto di "Valorizzazione dell'area archeologica della Pieve di Sorano".

27. Dovrà verificarsi la possibilità di incrementare le alberature d'alto fusto rispetto alle aree previste ed in particolare di prevedere opere di maggior consistenza anche nei tratti antistanti la nuova stazione di Scorcetoli oltre che in corrispondenza e nelle vicinanze dell'abitato di Villafranca Lunigiana.

28. Garantire, nelle aree di cantierizzazione previste, la conservazione delle piante di particolare pregio individuate in progetto e che si provveda quanto prima alla piantumazione di adeguate essenze arbustive autoctone per la creazione di siepi naturali sui perimetri esterni degli spiazzi di lavorazione.

29. Per tutte le coloriture previste – viadotti, ponti, cavalcavia ed in genere tutte le strutture di scavalco delle altre infrastrutture o degli elementi naturali – si ottimizzi la corrispondenza tra elementi progettati e materiali realizzati procedendo con campionature cromatiche preliminari (da sottoporre in corso d'opera a verifica da parte dei funzionari) che traggono origine dall'analisi dei colori dei contesti naturali esistenti all'intorno delle opere.
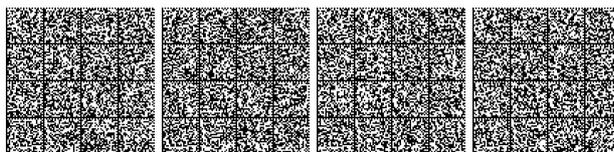
30. Nel territorio del Comune di Collecchio il cantiere di armamento AS 4 ed il campo base CB 5 dovranno essere localizzati in siti diversi da quelli previsti.

31. Dovrà provvedersi all'interramento della linea di alta tensione per il tratto (attraversante l'abitato di Fornovo di Taro) fino al torrente Sporzana.

32. Relativamente alla parte di linea ferroviaria in progetto, in destra fiume Taro ed insistente sulle aree individuate come "Aree di ricarica diretta dei Gruppi Acquiferi C e A-B (nella Carta "indirizzi per la Tutela delle Acque" Scala 1:25.000, approvata con delibera della Giunta provinciale 13 luglio 2000, n. 530) e, soprattutto, alla presenza, a valle degli interventi in progetto, del Campo pozzi "Roncopascolo", che capta tali acquiferi a fini idropotabili, dovranno essere adottate tecniche e materiali compatibili con l'ambiente e la salute dell'uomo.

33. Per le perforazioni dei pali relativi alle fondazioni dei viadotti di attraversamenti dei maggiori corsi d'acqua, considerata l'elevata vulnerabilità intrinseca delle aree, dovranno adottarsi tecniche di perforazione ad acqua, ad aria compressa o con l'utilizzo di lubrificanti ed eventuali fanghi di perforazione a basso impatto ambientale.

34. Il progetto definitivo dovrà essere corredato degli elaborati necessari a valutare la funzionalità degli accessi dei cantieri in corrispondenza delle Strade Provinciali e delle Strade Comunali.

35. Dovrà essere riesaminata l'interferenza, in Comune di Fornovo Taro, tra l'imbocco Sud della galleria e la SP 39 "Val Sporzana", in quanto il tracciato proposto in variante della SP si configura con pendenza eccessiva.

36. Dovrà essere riprogettato, in Comune di Fornovo Taro, l'innesto della SP 39 con la SS 62 "della Cisa" d'intesa con l'amministrazione competente.

37. Dovrà essere eseguita la messa in sicurezza con ampliamento del cavalcaferrovia di via Solferino, in Comune di Parma, mediante realizzazione di marciapiedi laterali dotati di opportuni collegamenti verticali.

38. Dovrà provvedersi alla messa in sicurezza e la riqualificazione secondo la categoria C2 del D.M. 5/11/2001 del tronco di SP 375/R, sovrapassante la ferrovia storica, compreso tra l'innesto della SP 28 di Varsi e l'innesto della SS 62 della Cisa.

39. In corrispondenza dei cantieri ASA 4, CB 5, CO 6, ASA 7, CO 8 e CO 9, ubicati in aree di vulnerabilità e sensibilità elevata o di ricarica diretta degli acquiferi C e A-B, (come risulta dalla Carta "Indirizzi per la tutela della acque" del PTCP) le aree in cui saranno collocati gli impianti per il confezionamento dei calcestruzzi, le vasche di lavaggio dei mezzi operativi, le eventuali vasche per la raccolta delle acque nere o dispositivi per stoccaggio vari, dovranno essere predisposte con un'adeguata impermeabilizzazione ed una corretta raccolta delle acque meteoriche di dilavamento.
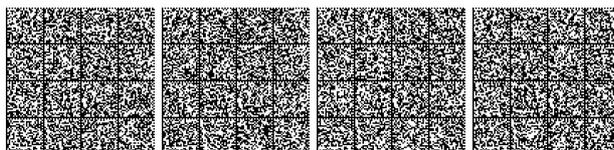
40. Preliminarmente alla fase di recupero delle aree utilizzate come cantiere, dovrà procedersi alla verifica di situazioni di inquinamento di suolo ed acque ed alla eventuale bonifica di tali aree ai sensi del D.M. n. 471/1999.

41. Per il ripristino delle aree di cantiere si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica.

42. Nella progettazione definitiva dovranno essere adeguatamente presi in considerazione gli aspetti relativi al rumore e alle vibrazioni nelle fasi di cantierizzazione, nonché gli aspetti relativi all'incidenza del movimento dei mezzi per l'approvvigionamento e lo smaltimento sulla viabilità locale sulle 24 ore.

43. Prima di realizzare i campi (base, logistici e operativi o altre tipologie di campi nei quali siano installate opere strutturali) dovrà provvedersi a notificare ai Servizi prevenzione, sicurezza e ambiente di lavoro – SPSAL – competenti per il territorio il progetto (in scala 1:100) con documentazione atta ad esprimere pareri e autorizzazioni.

44. Nei comuni in possesso di una zonizzazione acustica, anche in corso di approvazione, i limiti che i cantieri devono rispettare sono quelli che consentono il superamento dei limiti della zona all'interno della quale è collocato il cantiere.

45. La tipologia e la localizzazione delle barriere fonoisolanti all'interno delle aree di cantiere, al fine del rispetto dei limiti sopra menzionati, sarà opportunamente ridefinita e corretta sulla base di un monitoraggio acustico da avviare immediatamente dopo l'apertura del cantiere; le barriere verdi, così come proposte nel progetto, non possono essere considerate come strutture di fonoisolamento utili al rispetto dei limiti suddetti.

46. Dovrà essere verificata la possibilità di realizzare, nella stazione di Fornovo, il previsto nuovo sottopasso nella sede di quello esistente, nonché la possibilità di prevedere idonei impianti per il superamento delle barriere architettoniche.

47. Nella progettazione definitiva dovranno essere verificate le portate relative a tutti i corsi d'acqua interferenti con il nuovo tracciato ferroviario, ponendo particolare attenzione nel calcolo o nella stima del coefficiente di deflusso.

48. La quota superiore delle fondazioni delle pile e delle spalle di viadotti ricadenti in alveo dovrà essere definita in modo tale da non essere interessata da fenomeni di erosione e scalzamenti e da consentire pertanto la eliminazione della tipologia "protezione delle pile con massi legati su geotessuto".

49. Il pietrame da impiegarsi per la costruzione di difese in massi non potrà essere esclusivamente costituito da ofioliti ma anche da litotipi arenacei compatibili con le caratteristiche ambientali del luogo di impiego.

50. Sul torrente Sporzana, a Fornovo Taro, dovrà verificarsi la possibilità di proteggere le spalle in dx e in sx con opere di difesa radente, estese verso valle fino a raccordarsi con il ponte stradale esistente.

51. Sul torrente Manubiola, a Ghiare di Berceto, è necessario valutare la possibilità di ampliare la luce delle campate previste.

52. In merito al sifonamento dei canali Consorziali via Cava e Abbeveratoi, del Consorzio di Bonifica Parmense, previsto in conseguenza della realizzazione di una galleria artificiale in zona nord-ovest della città di Parma, si prescrive l'adozione di sifoni a canne multiple, anche al fine di consentire interventi di manutenzione straordinaria senza interruzione dei flussi idraulici.

53. Dovranno prevedersi le fasce di rispetto assoluto lungo i canali consortili della larghezza di 5 (cinque) metri, che arrivano sino a 10 (dieci) metri per quanto riguarda le costruzioni, come previsto, allo scopo di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici sul reticolo idrografico, dal P.A.I. – Piano stralcio per L'Assetto Idrogeologico – approvato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 1 in data 11/05/1999 e successivamente con D.P.C.M. del 24 maggio 2001.

54. Nel progetto definitivo dovrà essere dettagliatamente indicato il sistema di raccolta, eventuale trattamento e recapito finale delle acque piovane raccolte in trincea.

55. In corrispondenza della perforazione delle gallerie, relativamente alla matrice acqua ad uso idropotabile, dovrà condursi un accurato censimento, alla scala dei singoli acquedotti coinvolti, delle potenziali risorse a rischio a causa degli interventi in progetto, sia per ciò che riguarda la quantità che la qualità della risorsa nonché il monitoraggio della qualità/quantità delle acque captate a scopo idropotabile, in concomitanza con lo svolgimento dei lavori. Dovrà eventualmente essere previsto l'approntamento di sistemi di approvvigionamento idropotabile alternativo.

56. Il progetto definitivo dovrà essere corredato di piani e/o sistemi di sicurezza da mettere in campo in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o più in generale di eventi critici.

57. Nel progetto definitivo dovrà essere adeguatamente approfondito lo studio degli aspetti relativi a vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi in particolare per quanto concerne gli habitat in fascia fluviale ed individuare e progettare le necessarie compensazioni.

58. Gli interventi di mitigazione nel tratto di Riccò dovranno essere collegati alla realizzazione del rilevato con copertura della scarpata con specie arboreo - arbustive autoctone e che tale rilevato sia realizzato con idonei varchi per garantire il deflusso delle acque della rete scolante e per non ostacolare la funzione protettiva della fascia che potrebbe incidere sulla capacità di laminazione per eventi di piena.

59. Nel caso in cui si prevedano mitigazioni, direttamente sugli edifici, mediante finestre silenti, si ritiene necessario che, analogamente a quanto già introdotto con il D.P R 18/11/1998, n. 459, siano comunque introdotti tutti gli eventuali ulteriori interventi necessari a garantire il livello notturno massimo, misurato al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto a 1.5 metri dal pavimento.

60. Le proposte di protezione acustica passiva dei recettori sensibili (ospedali, case di cura e riposo, scuole di ogni ordine e grado) deve essere approfonditamente documentata e motivata caso per caso.

61. In relazione all'inserimento di nuove infrastrutture viarie necessarie per l'adeguamento delle infrastrutture stradali in seguito alla soppressione dei passaggi a livello, dovrà garantirsi un adeguato inserimento paesaggistico di tali manufatti con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

62. Le mitigazioni per gli impatti sul paesaggio dovranno essere articolate in una serie di azioni che consentano di ricucire e salvaguardare il paesaggio con interventi volti da un lato, a minimizzare l'impatto visivo dei nuovi manufatti viabilistici e ferroviari progettati e, dall'altro lato, a rendere a livello paesaggistico compatibili i sistemi di barriere fonoassorbenti (eventualmente attraverso opportune composizioni di zone alberate o cespugli oppure con l'utilizzo anche di strutture trasparenti).

63. Nella fase della progettazione definitiva dovrà essere valutata la possibilità tecnica di limitare l'avanzamento verso l'alveo del Magra del rilevato ferroviario tra il km 35+100 e il km 35+300 e di evitare che il rilevato tra il km 38+265 e il km 38+451 avanzi oltre la linea storica, in direzione dell'alveo del Magra.

64. In fase di progettazione definitiva dovranno essere approfondite e valutate, d'intesa con i competenti organi regionali, le problematiche connesse con la realizzazione della Cassa di espansione della Chiesaccia e del sito di Rottigliano.

65. Dovrà prevedersi lo spostamento della sottostazione elettrica di Molinello al di fuori della fascia ripariale del fiume Magra, allontanandola dalla riva sinistra del corso d'acqua ed il relativo elettrodotto dovrà essere realizzato in doppia terna su palificazione singola, fatte salve motivate esigenze di stabilità della linea.

66. Dovrà prevedersi l'interramento della linea di alta tensione per il tratto attraversante l'abitato di Fornovo di Taro, fino al torrente Sporzana.

PARTE SECONDA – RACCOMANDAZIONI:

a. Al fine di programmare l'ordine di esecuzione delle singole tratte, va approfondita l'analisi della domanda effettiva passeggeri (in termini di passeggeri/anno o passeggeri/kilometro/anno) sull'intera linea e per stazione/fermata (stazioni di Pontremoli, Berceto, Fornovo ed il PM Scorcetoli) e va prodotta una stima dettagliata della domanda effettiva merci (dati sul carico medio dei treni merci e loro collocazione temporale quotidiana).

b. Assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale n. 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 761/2001 (EMAS).

c. Interporre la massima distanza possibile tra i cantieri temporanei e le aree critiche individuate o individuabili.

d. Curare un migliore inserimento percettivo di viadotti, imbocchi di gallerie e altre opere d'arte ferroviarie, nonché delle nuove strade che sarà necessario aprire per la soppressione dei passaggi a livello, tenendo in considerazione anche i valori cromatici dei luoghi attraversati.

e. Adottare anche nel tratto emiliano le misure di mitigazione elettromagnetica previste per il tratto toscano.

f. In sede di progettazione definitiva, verificare la possibilità, suggerita dal comune di Villafranca Lunigiana, di eliminare il rilevato interposto tra le gallerie Villafranca 1 e 2, ad esempio realizzando un'unica galleria mediante la modifica del raggio di curvatura del tracciato; ciò al fine di salvaguardare l'area di interesse ambientale sottostante la SS 62, nella quale è tra l'altro presente un albero monumentale (Quercia di Menarola).

g. In sede di progettazione definitiva, verificare la possibilità di eliminare la previsione progettuale inerente lo spostamento a monte della SS 62 tra il km 35+500 e 36+100, adottando opportune soluzioni alternative da individuare di concerto con il Comune di Villafranca e con ANAS.

h. Caratterizzare le sezioni stradali con particolare attenzione verso le utenze deboli e valutare in tal senso la possibilità di inserimento di marciapiedi nei centri abitati.

i. Ove ritenuto necessario dalle Amministrazioni comunali interessate, predisporre opportune forme di monitoraggio di rumore e polveri in corrispondenza di eventuali centri abitati le cui caratteristiche urbanistiche determinino condizioni di disagio per la popolazione in seguito al passaggio degli autocarri.

j. Garantire preventivamente una viabilità alternativa a tutti gli immobili per i quali la nuova linea ferroviaria e relative opere connesse determineranno l'interruzione o, comunque, l'impraticabilità delle strade d'accesso attualmente esistenti.

k. Per quanto riguarda i cantieri localizzati nel territorio del Comune di Collecchio si evidenzia che il cantiere di armamento ASA 4 ed il campo base CB 5 sono localizzati all'interno di un importante comparto produttivo previsto dal PRG di ormai prossima attuazione; per tale motivazione si ritiene necessaria una diversa scelta localizzativa di tali aree.

l. Valutare in sede di progettazione definitiva l'opportunità di sostituire le tecnologie di armamento previste nell'attuale progetto preliminare introducendo sistemi di sovrastruttura di tipo rigido e continuo.

09A15410
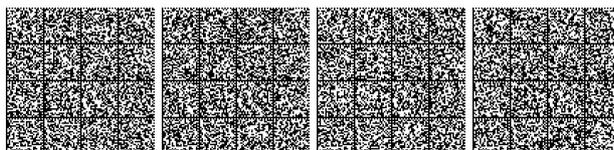
TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2009)**, coordinato con la legge di conversione 21 dicembre 2009, n. 190** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidenete della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, delle legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.

2-bis. *Fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *- 4ª serie speciale n. 94 - del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.*

2-ter. *Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante:«Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010», come modificato dalla presente legge:

«Art. 1. — 1. All'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:

"14-*bis*. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'art. 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni".

1-*bis*. In attuazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009 o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'art. 1, comma 605, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

4-*bis*. Limitatamente all'anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010.

4-*ter*. La lettera *c)* del comma 605 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
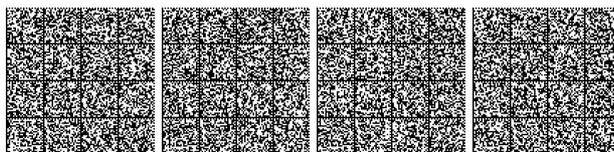
nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di terza fascia nelle graduatorie medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'integrazione e l'aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'integrazione e dell'aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un'altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione nella graduatoria.

4-*quater*. Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato art. 1, comma 605, lettera *c)*, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.

4-*quinquies*. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.

4-*sexies*. Restano validi, secondo quanto già stabilito dall'art. 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, l'abilitazione all'insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato art. 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

4-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 21 del 9 febbraio 2005 e n. 85 del 18 novembre 2005, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.

4-*octies*. A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-*undecies*.

4-*novies*. A decorrere dallo stesso anno scolastico indicato al comma 4-*octies*, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al medesimo comma 4-*octies* all'ufficio scolastico regionale competente.

4-*decies*. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4-*octies* e 4-*novies*, le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici previsti dalle citate norme; questi ultimi sono svolti presso un'unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-*undecies*.

4-*undecies*. Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-*octies* a 4-*decies*.

4-*duodecies*. All'art. 427, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano».

4-*terdecies*. Al fine di favorire l'occupazione e la formazione, nonché la ricollocazione dei soggetti titolari dei contratti di cui al comma 14-*bis* dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "banca dati" sono inserite le seguenti: "nella quale confluiscono tutti i dati disponibili relativi ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito e ogni altra informazione utile per la gestione dei relativi trattamenti e"; dopo le parole: "e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "le regioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la società Italia lavoro Spa e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori" e le parole: ", e provvede" sono sostituite dalle seguenti: ". L'INPS provvede altresì al monitoraggio".

4-*quaterdecies*. Per i fini di cui al comma 4-*terdecies*, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 dell'art. 8 sono abrogati;

b) all'art. 15, comma 4, lettera *a)*, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione dei dati che permettono la massima efficienza e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro, assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccolta e la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro".

4-*quinquiesdecies*. *(Abrogato).*

4-*sexiesdecies*. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

09A15425

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cardotek-30 FX».

Provvedimento n. 229 del 26 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK-30 FX compresse masticabili per gatti, nella confezione: compresse masticabili da 165 mcg - A.I.C. n. 101964017.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: Variazione tipo I: modifica (soppressione) di qualsiasi sito di produzione, controllo e rilascio lotti.

È autorizzata, la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'eliminazione del sito di produzione responsabile del rilascio lotti e, precisamente:

Merck Sharp & Dohme B.V. - Waarderweg, 39 - 2031 BN Haarlem - Olanda, mentre resta quale sito responsabile rilascio lotti quello attualmente autorizzato: MERIAL - 4 Chemin du Calquet - 31300 Toulouse - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Crono - Gest Spugne».

Provvedimento n. 235 del 26 novembre 2009

Specialità medicinale CRONO - GEST SPUGNE, nelle confezioni:

sacchetto da 10 spugne - A.I.C. n.101899146;

sacchetto da 25 spugne - A.I.C. n.101899159;

sacchetto da 50 spugne - A.I.C. n. 101899161.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini - 20090 Segrate (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso alla specie ovina.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione d'uso alla specie ovina:

pertanto le specie di destinazione ora autorizzate sono le seguenti:

capre, pecore ed agnelle, con i seguenti tempi di attesa:

Capre:

Carne e visceri: 5 giorni dalla rimozione della spugna.

Latte: zero giorni, incluso il periodo di trattamento.

Pecore ed agnelle:

Carne e visceri: 2 giorni dalla rimozione della spugna.

Latte: zero giorni dalla rimozione della spugna.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: una volta aperto il sacchetto, usare immediatamente: Il prodotto inutilizzato deve essere eliminato.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15170

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 180 del 30 novembre 2009

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario:

ECTAZ, A.I.C. n. 103232017;

ETODEX, A.I.C. n. 100003019 e A.I.C. n. 100003021;

ERYSORB PLUS, A.I.C. n. 102278013 e A.I.C. n. 102278025;

LANATON, A.I.C. n. 103569063, A.I.C. n. 103569075, A.I.C. n. 103569087, A.I.C. n. 103569012, A.I.C. n. 103569051, A.I.C. n. 103569036, A.I.C. n. 103569048 e A.I.C. n. 103569024;

NUVETINE, A.I.C. n. 103572018, A.I.C. n. 103572020, A.I.C. n. 103572032 e A.I.C. n. 103572044;

NUVETINE SUINI, A.I.C. n. 103573010, A.I.C. n. 103573022, A.I.C. n. 103573034 e A.I.C. n. 103573046;

PROSOLVIN D, A.I.C. n. 103176018, A.I.C. n. 103176020, A.I.C. n. 103176032 e A.I.C. n. 103176044.

Le autorizzazione all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Intervet Italia S.r.l., Via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Borromini, Segrate, Milano, codice fiscale n. 01148870155, sono decadute.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione dei medicinali per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A15171

REGIONE PUGLIA

Rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF per l'anno 2010

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*);

Delibera:

1. (*Omissis*).

2. Di stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all' art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento.

3. (*Omissis*).

4. (*Omissis*).

Il presidente: VENDOLA

Il segretario: DONNO

09A15270
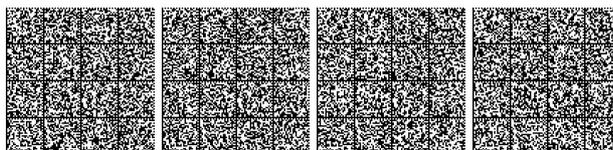
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 18 novembre 2009, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Rettifica della determinazione del 18 novembre 2009, recante: "Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche."». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 2009).

La data della determinazione citata in epigrafe, riportata sia nel sommario, alla pagina II, sia alla pag. 88, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituita dalla seguente: «18 dicembre 2009».

09A15515

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-301) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00